

Circolare n. 2015-02

**OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA
DI CENTRALE DEI RISCHI**

INDICE

1. FINALITA' E DISCIPLINA DELLA CENTRALE DEI RISCHI.....	4
1.1. Definizioni.....	4
1.2. Fonti normative.....	9
1.3. Finalità della Centrale dei rischi.....	10
1.4. Natura riservata dei dati.....	11
1.5. Intermediari partecipanti.....	12
1.6. Responsabilità degli intermediari segnalanti.....	13
1.7. Accertamenti ispettivi.....	14
1.8. Sanzioni.....	14
2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	15
2.1. Adempimenti iniziali.....	15
2.2. Enti corrispondenti.....	15
2.3. Codifica dei soggetti censiti.....	15
2.4. Rilevazione mensile dei rischi.....	15
2.5. Rilevazione dello status della clientela.....	16
2.6. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti.....	17
2.7. Rettifiche degli importi.....	18
2.8. Flusso di ritorno personalizzato.....	18
2.9. Flusso di ritorno statistico.....	19
2.10. Informazioni a richiesta: condizioni di accesso.....	20
2.10.1. Servizio di prima informazione.....	20
2.11. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni.....	21
2.12. Modalità di protezione delle informazioni scambiate.....	21
2.13. Termini di conservazione della documentazione.....	21
2.14. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio.....	21
2.15. Criteri di quantificazione e ripartizione degli oneri per la Centrale Rischi.....	22
3. PRINCIPI GENERALI SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI.....	24
3.1. Natura dei rischi censiti.....	24
3.2. Intermediario segnalante.....	24
3.3. Intestazione delle posizioni di rischio.....	24
3.4. Modalità di rappresentazione dei rischi.....	26
3.5. Limiti di censimento.....	27
3.6. Fidi plurimi.....	27
3.7. Fidi promiscui.....	28
4. CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI.....	29
4.1. Crediti per cassa.....	29
4.1.1. Rischi autoliquidanti.....	29
4.1.2. Rischi a scadenza.....	29
4.1.3. Rischi a revoca.....	30
4.1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale.....	30
4.1.5. Sofferenze.....	30
4.2. Crediti di firma.....	31

4.3. Garanzie ricevute.....	32
4.4. Sezione Informativa.....	33
4.4.1. Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti.....	33
4.4.2. Rischi autoliquidanti – crediti scaduti.....	33
4.4.3. Sofferenze - crediti passati a perdita.....	34
4.4.4. Crediti ceduti a terzi.....	34
5. VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE NELLE CATEGORIE DI CENSIMENTO.....	36
5.1. Nozione.....	36
5.2. Localizzazione.....	36
5.3. Durata originaria.....	36
5.4. Durata residua.....	36
5.5. Divisa.....	37
5.6. Import-export.....	37
5.7. Tipo attività.....	37
5.8. Censito collegato.....	38
5.9. Stato del rapporto.....	38
5.10. Tipo garanzia.....	39
5.11. Fenomeno correlato.....	40
5.12. Qualità del credito.....	40
6. CLASSI DI DATI.....	41
6.1. Accordato e accordato operativo.....	41
6.2. Utilizzato.....	42
6.3. Saldo medio.....	42
6.4. Valore garanzia e importo garantito.....	42
6.5. Altri importi.....	43
6.6. Divieto di compensazione.....	44
7. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI.....	45
7.1. Factoring.....	45
7.2. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali.....	45
7.3. Sconto di portafoglio.....	46
7.4. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari.....	46
7.5. Operazioni di cessione di credito da intermediari.....	47
7.6. Operazioni di Leasing.....	47
7.7. Prefinanziamento di mutuo.....	48
7.8. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale.....	48
7.9. Operazioni di accollo.....	48
7.10. Carte di credito.....	49
7.11. Pronti contro termine e riporti attivi.....	49
7.12. Lettere di patronage.....	49
7.13. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari.....	49
8. PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	51
8.1. Premessa.....	51
8.2. Modalità di scambio delle segnalazioni.....	51
8.3. Controlli.....	52
8.4. Indagini.....	52
9. GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI.....	53
9.1. Premessa.....	53
9.2. Tipologie di soggetti, fonti di censimento e di aggiornamento.....	53
9.3. Elementi anagrafici dei soggetti censiti.....	54
9.3.1. Dati anagrafici di identificazione.....	55
9.4. Richiesta del codice censito.....	56
9.5. Variazioni ai dati anagrafici.....	57
9.6. Fusioni.....	58
9.7. Richiesta di prima informazione.....	58

9.8. Accertamento di doppie codifiche	59
10. GESTIONE DEGLI IMPORTI	61
10.1. Segnalazione delle posizioni di rischio.....	61
10.2. Segnalazione dello status della clientela.....	61
10.3. Rettifiche degli importi.....	61
10.4. Indagini sugli importi	62
11. NORME FINALI E TRANSITORIE	63
11.1. Avvio dei flussi di ritorno	63
11.2. Servizio di prima informazione.....	63
11.3. Sofferenze.....	63
11.4. Gestione dati anagrafici e variazioni di status.....	63
11.5. Crediti ceduti a terzi o passati a perdita.....	63
ALLEGATO A – FONDI NORMATIVI	64
ALLEGATO B – MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI.....	65
ALLEGATO C – TIPOLOGIA DI SOGGETTI.....	71
ALLEGATO D – CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE	74
ALLEGATO E – CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO.....	77
ALLEGATO F – LETTERA DI ATTESTAZIONE	80
ALLEGATO G – CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	81
G1. CRITERI GENERALI	81
G1.1. Introduzione	81
G1.2. Unità istituzionale.....	82
G1.3. Univocità della classificazione	82
G1.4. Definizione di “quasi-società”.....	82
G1.5. Definizione di imprese pubbliche.....	83
G1.6. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente.....	83
G1.7. Criteri per la classificazione delle cointestazioni.....	83
G1.8. Classificazione per settori istituzionali	83
G1.9. Classificazione dell’attività economica	84
G2. SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA.....	85
G2.1. Introduzione.....	85
G2.2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)	85
G2.3. Settore: SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 023).....	87
G2.4. Settore: SOCIETA’ NON FINANZIARIE (cod. 004).....	93
G2.5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006).....	96
G2.6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 008)	97
G2.7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod. 007).....	98
G2.8. Settore: UNITA’ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE (cod. 099).....	101
G3. SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI	103

1. FINALITA’ E DISCIPLINA DELLA CENTRALE DEI RISCHI

1.1. Definizioni

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

- **“Accollo”**: contratto in base al quale un soggetto (accollante) assume l’obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L’accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall’obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l’accollante.
- **“Accordi di compensazione”**: contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull’esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest’ultima se l’importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.
- **“Acquisti di crediti a titolo definitivo”**: operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di “factoring”.
- **“Attività creditizia”**: attività definita alla Lettera B) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165.
- **“Banca / banche”**: soggetto/i autorizzato/i all’esercizio in forma imprenditoriale dell’attività di cui alla lettera A dell’Allegato 1 alla LISF, nella Repubblica di San Marino.
- **“BCSM / Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- **“CAB”**: codice di avviamento bancario.
- **“Cartolarizzazione”**: cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario.
- **“Categorie di censimento”**: Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.
- **“Centrale dei rischi / CR”**: il servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi.
- **“Circolare”**: la presente circolare.
- **“Classi di dati”**: tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.
- **“Clientela diversa da intermediari”**: comprende i soggetti diversi da banche, società finanziarie e fondi di crediti.
- **“Codice Soggetto Autorizzato”**: codice identificativo dell’intermediario segnalante.
- **“Codice CR”**: codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.
- **“Codice ISO Paese”**: codifica ISO 3166-1 alpha-2 (Standard internazionale per i codici dei paesi).
- **“Cointestazione”**: relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all’esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.
- **“Contratto autonomo di garanzia”**: promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.

- **“Crediti per cassa”**: finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.
- **“Credito al consumo”**: credito concesso, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- **“Crediti in sofferenza” o “sofferenza”**: cfr. art. I.I.2, comma 1 punto 24 dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03.
- **“Crediti scaduti e/o sconfinanti”**: cfr. art. I.I.2, comma 1 punto 26 dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03.
- **“Ente corrispondente”**: ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l’intermediario partecipante al servizio ove quest’ultimo non si avvalga di un centro esterno per l’invio dei dati.
- **“Esposizioni deteriorate”**: sofferenze, inadempienze probabili, crediti scaduti e/o sconfinanti. Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’esposizione soddisfa i criteri applicati dall’intermediario segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default;
 - b) la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o, se del caso, modificate;
 - c) il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.

Laddove alle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza, tali esposizioni cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 - l’applicazione delle misure di tolleranza non comporta il riconoscimento di una riduzione di valore o dello stato di default;
 - è trascorso un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza;
 - non esiste, successivamente alle misure di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell’esposizione secondo le condizioni post-misure di tolleranza. L’assenza di preoccupazioni risulta dopo un’analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell’ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di tolleranza, un totale pari all’importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell’ambito delle misure di tolleranza o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di tolleranza.
- **“Esposizioni in bonis”**: esposizioni non deteriorate. Una esposizione oggetto di concessioni può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) tale applicazione non ha determinato la classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata;
 - b) l’esposizione non era considerata un’esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di tolleranza.

- Quando ad un contratto in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale contratto è scaduto da più di 30 giorni, esso è classificato come deteriorato.
- **“Esposizioni oggetto di concessioni”**: contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Rientrano tra le concessioni:
 - a) una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie («debito problematico») che determinano un’insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;
 - b) il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

Una concessione può comportare una perdita per il prestatore. Si è in presenza di una concessione in caso di:

 - differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;
 - inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento.

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari – grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.
 - **“Factoring”**: contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.
 - **“Fondi di garanzia”**: fondi istituiti ai sensi degli articoli 100 e 100-bis della LISF.
 - **“Fonte cooperativa”**: informazioni acquisite e/o verificate dagli intermediari segnalanti.
 - **“Fonte ufficiale”**: informazioni acquisite e/o verificate da pubblici registri.
 - **“Garanzie reali”**: garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall’affidato (garanzie esterne).
 - **“Inadempienze probabili”**: complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per le quali è improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.
 - **“Incapienza della garanzia”**: differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l’utilizzato di quest’ultima.
 - **“Insoluti”**: effetti e altri documenti acquisiti dall’intermediario scaduti e impagati.
 - **“Insolvenza (stato di)”**: incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.
 - **“Leasing finanziario”**: operazione di finanziamento mediante la quale l’intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone,

- ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.
- **“Legami”**: collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti.
 - **“Limiti di censimento”**: soglie di rilevazione fissate dalla Banca Centrale per la segnalazione delle posizioni di rischio.
 - **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
 - **“Margine disponibile”**: differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.
 - **“Mercati over the counter”**: mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.
 - **“Misure di tolleranza”**: concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (difficoltà finanziarie). La misura di tolleranza su di una esposizione in bonis è considerata “in prova” quando non è ancora trascorso il periodo minimo di due anni prima che l'esposizione stessa possa essere considerata non più oggetto di misure di tolleranza. A tale riguardo, rilevano tutte le seguenti condizioni:
 - a) il contratto è considerato in bonis, anche quando è stato tolto dalla categoria dei contratti deteriorati dopo che da un'analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che il suo debito non soddisfaceva più le condizioni per essere considerato deteriorato;
 - b) è trascorso un periodo di prova minimo di due anni dalla data alla quale l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata considerata in bonis;
 - c) sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;
 - d) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.

Se le condizioni di cui ai punti precedenti non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.
 - **“Modello di rilevazione dei rischi”**: schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.
 - **“Posizione globale di rischio”**: esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.
 - **“Posizione parziale di rischio”**: esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato.
 - **“Prefinanziamento”**: erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.
 - **“Prestiti subordinati”**: strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.
 - **“Prima informazione (servizio di)”**: servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi

- di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.
- **“Pronti contro termine”**: operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.
 - **“Registro delle società”**: strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa in forma societaria. Il Registro è previsto dall'art. 6 della Legge sulle Società del 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed è tenuto presso la Cancelleria del Tribunale.
 - **“Residente a San Marino”**: ai fini della presente Circolare, soggetto che dimora abitualmente a San Marino ovvero soggetto che svolge a San Marino attività produttiva di reddito. Sono equiparati ai residenti sammarinesi i soggetti in possesso del permesso di soggiorno (rilasciato da pubblica autorità sammarinese).
 - **“Rete Interbancaria Sammarinese (RIS)”**: infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti sammarinese.
 - **“Saldo contabile”**: somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.
 - **“Sconfinamento”**: differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.
 - **“Sezione informativa”**: sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.
 - **“Società finanziaria/e”**: soggetto/i autorizzato/i all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF, salvo quanto diversamente specificato nell'Allegato G alla presente Circolare.
 - **“Sportello referente”**: unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.
 - **“Stato di default”**: si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
 - a) l'intermediario segnalante giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
 - b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'intermediario segnalante, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Tale periodo è elevato a 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui ai punti a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Ai fini della lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

 - l'intermediario segnalante include il credito tra le sofferenze o le inadempienze probabili;
 - l'intermediario segnalante riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

- l'intermediario segnalante cede il credito subendo una perdita economica significativa;
- l'intermediario segnalante acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;
- l'intermediario segnalante ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
- il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Ai fini della lettera b), si applica quanto segue:

- a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole. A tale riguardo, il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;
- b) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.

- **"TIN"**: Taxpayer Identification Number, utilizzato quale codice identificativo delle persone fisiche e non fisiche estere, non residenti né a San Marino né in Italia.
- **"Trascinamento dei dati"**: procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni periodiche di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.
- **"Valore contabile"**: valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.
- **"Variabili di classificazione"**: attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.

2. Per tutto quanto non espressamente definito nella presente Circolare, valgono le definizioni contenute nei Regolamenti n. 2007-07, n. 2011-03, n. 2006-03 e nella LISF.

1.2. Fonti normative

1. Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, gestito dalla Banca Centrale di San Marino, è disciplinato dall'art. 50 della LISF (e successive modifiche e integrazioni) e dalla presente Circolare, emanata in conformità della suddetta legge, che definisce:

- a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;
- b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione;
- c) le classificazioni dei rischi;

- d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;
- e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti autorizzati, al servizio di centralizzazione dei rischi;
- f) le modalità di recupero dei costi del servizio dai soggetti autorizzati che ne sono fruitori.

2. Le modifiche apportate agli Allegati, considerata la loro natura tecnica, sono oggetto di pubblicazione sul sito internet di Banca Centrale e di comunicazione agli intermediari segnalanti, a mezzo di lettera raccomandata con A.R., con indicazione della data di decorrenza delle variazioni stesse, con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'implementazione dei sistemi informativi aziendali.

1.3. Finalità della Centrale dei rischi

1. La CENTRALE DEI RISCHI è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela degli intermediari partecipanti nella Repubblica di San Marino, attraverso il quale la Banca Centrale fornisce agli stessi un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della suddetta clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

2. Le finalità perseguite sono quelle di contribuire a:

- migliorare il processo di valutazione del merito creditizio della clientela e la gestione del rischio di credito;
- elevare la qualità del credito dei soggetti partecipanti;
- accrescere la stabilità finanziaria del sistema creditizio;
- favorire l'accesso al credito per la clientela "meritevole".

3. Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca Centrale informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

4. La posizione debitoria comprende le eventuali esposizioni creditizie comunicate dalle omologhe CR estere con le quali è previsto – ai sensi dell'art. 50 della LISF – lo scambio di dati.

5. Gli intermediari partecipanti possono interrogare la CENTRALE DEI RISCHI per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

6. Ai sensi dell'art. 36 comma 6 lettera b) della LISF, gli intermediari partecipanti, inoltre, possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

7. Le informazioni della CENTRALE DEI RISCHI non hanno natura "certificativa". Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione. È prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare.

1.4. Natura riservata dei dati

1. I dati personali della CENTRALE DEI RISCHI hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi.

2. A tale scopo, gli intermediari partecipanti adottano procedure formalizzate, sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio sindacale, nelle quali devono essere indicate:

- a) le unità organizzative preposte alla imputazione, alla manutenzione, alla estrazione, alla rielaborazione e al controllo dei dati utilizzati per l'alimentazione dei flussi scambiati con la CENTRALE DEI RISCHI;
- b) i flussi informativi scambiati tra le unità di cui sopra;
- c) i presidi di controllo adottati per assicurare la segregazione logica e fisica dei dati.

3. La regolamentazione interna è corredata da un allegato, costantemente aggiornato, con l'indicazione dei responsabili delle unità organizzative coinvolte e dei rispettivi ruoli, precisando in tale ambito il soggetto responsabile del coordinamento delle attività connesse al servizio di centralizzazione dei rischi.

4. In relazione alla prima segnalazione importi, riferita al 31 marzo 2016, la richiamata regolamentazione interna dovrà essere approvata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Circolare.

5. L'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'intermediario ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza è oggetto di periodica verifica da parte della funzione di Internal Audit.

6. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

7. La comunicazione dei dati relativi alla CENTRALE DEI RISCHI risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata in ottemperanza alla LISF, pertanto i soggetti partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'articolo 5 lettera c) della Legge n.171/2018, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati. È parimenti esente dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 5 lettera e) della Legge n.171/2018, la Banca Centrale, in quanto il trattamento dei dati della Centrale Rischi è necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo e delle altre finalità istituzionali della Banca Centrale con esse compatibili. Ai sensi dell'articolo 50 della LISF, è altresì esclusa l'applicazione della Legge n.70/1995 per la gestione delle informazioni registrate nella Centrale Rischi, incluso l'eventuale scambio con omologhi servizi esteri di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi, sulla base di accordi per lo scambio di dati.

8. La Banca Centrale tratta i dati della CENTRALE DEI RISCHI in base alle disposizioni di legge, che le attribuiscono il potere di raccolta dei dati stessi. Considerate le finalità del trattamento dei dati CR, è consentito agli interessati di conoscere le informazioni registrate a loro nome nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione rivolgendosi direttamente agli intermediari segnalanti in caso di informazioni errate presenti in CR.

9. Gli intermediari, su richiesta, devono consegnare all'interessato una informativa sulla sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca Centrale. Tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella CENTRALE DEI RISCHI.

10. La Banca Centrale, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari nelle ultime 24 date contabili disponibili.

1.5. Intermediari partecipanti

1. La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi, ai sensi dell'art.50, comma 2, lettera a) della LISF, è obbligatoria per i seguenti intermediari:

- a) banche iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF;
- b) società finanziarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF, autorizzate all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF;
- c) succursali delle sopra elencate imprese bancarie e finanziarie non residenti stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino residenti;
- d) fondi comuni di investimento autorizzati da BCSM, per i quali oltre il 50 per cento dell'attivo è investito in crediti o beni rivenienti dalla risoluzione di contratti di finanziamento.

2. Partecipano inoltre alla CR, la Banca Centrale, limitatamente ai finanziamenti concessi in conformità alle vigenti disposizioni, e i fondi di garanzia, subordinatamente all'effettiva deliberazione/erogazione di finanziamenti, per cassa o di firma, in via diretta o mediante acquisizione del credito.

3. Le società finanziarie per le quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento sono esonerate dall'obbligo di partecipazione al servizio. Sono parimenti esonerati i fondi comuni di investimento per i quali l'ammontare dei crediti al consumo incida per oltre il 50 dell'attivo. Le società finanziarie che si rendono cessionarie di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerate dall'obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell'attività di finanziamento dagli stessi svolta. A tal fine essi devono inoltrare apposita istanza di esonero alla Banca Centrale.

4. Le società finanziarie di nuova costituzione devono verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al servizio centralizzato dei rischi in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività allegato all'istanza di autorizzazione.

5. Il venir meno dei requisiti di partecipazione o di esonero deve essere prontamente comunicato alla Banca Centrale che si riserva di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per la sottoposizione agli obblighi segnalati previsti dalla presente Circolare. In relazione alla prima data contabile di riferimento (31.3.2016), le richieste motivate di esonero devono essere trasmesse entro il 31.1.2016.

6. Le segnalazioni dei Fondi comuni di investimento possono essere inoltrate dalle società di gestione ovvero dalla banca depositaria.

7. Le segnalazioni di società facenti parte dello stesso gruppo possono essere inoltrate dalla società controllante, che fungerà da ente corrispondente, a prescindere dalla iscrizione o meno della stessa nel Registro Imprese Capogruppo.

8. Gli intermediari partecipanti, iscritti nel Registro dei Soggetti Autorizzati, sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria, sono tenuti all'invio delle segnalazioni per tutto il tempo di durata del provvedimento di rigore.

9. Gli intermediari partecipanti posti in liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) successivamente alla data di entrata in vigore della presente Circolare sono tenuti all'invio delle segnalazioni fino alla data di riferimento successiva alla piena dismissione dei contratti di finanziamento.

10. Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti.

1.6. Responsabilità degli intermediari segnalanti

1. Il corretto funzionamento della CENTRALE DEI RISCHI richiede la puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e il rispetto dei termini segnalatici avute presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati.

2. Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela, specialmente quella non residente; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente, ai sensi dell'art. 50, comma 8 della LISF, la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della CENTRALE DEI RISCHI, ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi.

3. Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla BCSM e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.

4. Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla CENTRALE DEI RISCHI (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

5. Ove l'ordine sia impartito alla Banca Centrale, quest'ultima chiede prontamente a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca Centrale provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'ente segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96.

6. Gli intermediari hanno, altresì, l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla CR e, specificamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire. Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della CENTRALE DEI RISCHI,

se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della CR.

7. In particolare l'intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla CR i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura e con particolare attenzione alle omonimie, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente.

8. L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati.

9. Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la CENTRALE DEI RISCHI, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

10. Gli intermediari partecipanti al servizio sono tenuti ad inviare alla BCSM un'apposita comunicazione, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet di Banca Centrale sottoscritta dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché dal Capo della struttura esecutiva, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca Centrale derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e sono conformi ai dati della contabilità aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 30 giorni dalla data di nomina del successore.

1.7. Accertamenti ispettivi

1. Le ispezioni sui soggetti autorizzati concernenti il servizio centralizzato dei rischi vengono condotte, di norma, in concomitanza con quelle generali di vigilanza e sono volte alla verifica dell'attendibilità del sistema informativo, dell'efficacia dei controlli interni e dell'affidabilità delle segnalazioni.

2. In tale ambito potrà essere altresì verificato che le interrogazioni della Centrale dei rischi con riferimento a soggetti che gli intermediari partecipanti non segnalano sono state avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

1.8. Sanzioni

1. La violazione grave o reiterata da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi previsti dalla presente Circolare, quali:

- a) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni di dati all'Autorità di Vigilanza, nonché delle eventuali rettifiche;
- b) la comunicazione all'Autorità di Vigilanza di dati errati, a dispetto delle attestazioni di conformità di cui al precedente paragrafo 1.6, tanto più ove non tempestivamente rettificati;

costituisce, in base al Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche e integrazioni, fattispecie punibile con sanzione amministrativa.

2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

2.1. Adempimenti iniziali

1. Al momento dell'iscrizione nel Registro dei Soggetti Autorizzati, alle banche e alle altre imprese finanziarie, la Banca Centrale richiede le modalità tecniche che i nuovi intermediari intendono adottare per l'invio delle segnalazioni (ovvero invio in proprio o tramite centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni), l'elenco dei nominativi consegnatori delle chiavi di accesso, nonché la lettera attestante la conformità delle segnalazioni di rischio ai dati della contabilità aziendale (cfr. paragrafo 1.6 ultimo capoverso).

2. Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi sono iscritti nelle anagrafi elettroniche della Centrale dei rischi con i dati richiesti dal modulo di adesione reso disponibile sul sito internet BCSM.

3. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni che intervengano nei propri elementi identificativi, nonché le operazioni di fusione o incorporazione che li riguardano.

2.2. Enti corrispondenti

1. Gli intermediari possono avvalersi, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno ovvero di un altro intermediario, appartenente al medesimo gruppo, che già partecipa alla CENTRALE DEI RISCHI. In tal caso sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico di cui intendono avvalersi e le eventuali variazioni che possono verificarsi nel tempo. La Banca Centrale attribuisce al centro esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

2.3. Codifica dei soggetti censiti

1. I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un codice censito che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.

2. Il codice censito viene altresì assegnato dalla Centrale dei rischi ai componenti di una coobbligazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché per esigenze segnaletiche di altra natura.

2.4. Rilevazione mensile dei rischi

1. Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente (rilevazione periodica) la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento, rientrando nel limite di censimento.

2. Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento (anche qualora coincida con un giorno non lavorativo) e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

3. L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca Centrale.

4. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati), tuttavia le suddette informazioni dovranno essere comunque trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

5. Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto, esse devono essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

6. Qualora, durante l'intervallo di osservazione, la posizione complessiva del cliente scenda al di sotto del limite di censimento oppure venga estinta, la stessa non deve rientrare nella rilevazione mensile; le segnalazioni relative ai periodi precedenti non vengono cancellate.

7. Nel caso in cui il termine di inoltro delle segnalazioni non sia ancora scaduto, l'intermediario potrà annullare la segnalazione già inviata (parzialmente o integralmente errata) e trasmettere il nuovo flusso riferito alla medesima data di rilevazione, diversamente si procederà con delle rettifiche sui singoli soggetti.

8. Eventuali errori rilevati in sede di controllo formale da parte della CR BCSM comportano lo scarto integrale del flusso elaborato. L'esito della elaborazione della segnalazione importi viene notificata all'intermediario segnalante mediante applicativo/interfaccia utente oppure attraverso un flusso fisico di ritorno, contenente i rilievi.

9. Al fine di consentire una efficiente gestione dei controlli sui dati trasmessi dagli intermediari partecipanti, le prime tre rilevazioni periodiche avranno frequenza trimestrale e saranno riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2016, fermo restando il termine di inoltro al 25° giorno del mese successivo. Le rilevazioni mensili decorreranno da quella riferita al 31 ottobre 2016 (da inoltrare entro il 25 novembre 2016).

2.5. Rilevazione dello status della clientela.

1. Gli intermediari partecipanti comunicano alla CR le informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (*status*):

- la classificazione del soggetto a sofferenza;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza ("estinzione" dello stato di sofferenza).

La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione "in bonis").

2. Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere

trasmessa con la massima tempestività.

3. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza.

4. Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di *status* a sofferenza con data evento successiva alla data contabile dell'ultima rilevazione mensile.

5. Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari partecipanti, il cessionario - anche se conferma tale classificazione - non segnala lo "stato" di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'"estinzione" dello stato di sofferenza, che non è dovuta nemmeno nel caso in cui il credito a sofferenza sia ceduto a soggetto non partecipante alla CR. La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

6. Le informazioni sullo *status* sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione consolidata. In particolare, vengono comunicate agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo *status* si riferisce.

2.6. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti

1. Al fine di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche alcune forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

2. La rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni ha luogo mediante il censimento dei soci delle società in nome collettivo, delle società semplici, delle società di fatto, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice e per azioni nonché degli associati delle associazioni professionali e dei componenti delle società irregolari e di altre forme di impresa (ad esempio le comunioni ereditarie) assimilabili alle società di persone.

3. Lo sviluppo della compagine sociale viene richiesto agli intermediari allorché questa riceve la segnalazione di una società appartenente a una delle categorie sopra indicate la quale non risulti già censita nella base dati CR. La richiesta può trarre origine anche dalla variazione della specie giuridica, concernente la trasformazione di una società di capitali in società di persone. Gli intermediari che segnalano società il cui sviluppo non è registrato nella base dati sono comunque tenuti a comunicare tale circostanza alla Centrale dei rischi.

4. L'intermediario deve comunicare l'intera compagine societaria trasmettendo l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati, fra l'altro, i codici censito della società e di tutti i soggetti che rivestono lo stato di socio; ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti attivando la procedura di richiesta di codice censito. Tali collegamenti sono aggiornati mediante il reinoltro del messaggio di composizione societaria, fatta eccezione per eventuali rettifiche anagrafiche che dovessero nel frattempo intervenire.

5. Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni.

6. La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi.

2.7. Rettifiche degli importi

1. Gli intermediari sono tenuti ad inviare immediatamente le rettifiche inerenti le segnalazioni trasmesse nel caso in cui siano stati rilevati degli errori.

2. La rettifica degli importi avviene inserendo i seguenti dati:

- Codice CR del soggetto segnalato oggetto della rettifica;
- Tipo della rettifica (inserimento, modifica, cancellazione);
- Periodo di rilevazione;
- Posizione di rischio del soggetto segnalato (se non si tratta di cancellazione).

3. La CR acquisisce le rettifiche e le comunica a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata.

4. La Banca Centrale non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute, di conseguenza solamente gli intermediari partecipanti possono rettificare i dati segnalati, in quanto titolari dei rapporti con la clientela ed in possesso della relativa documentazione.

2.8. Flusso di ritorno personalizzato

1. Conclusa l'elaborazione dei dati trasmessi mensilmente dai vari intermediari, la Centrale Rischi invia a ciascuno un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e l'indebitamento complessivo verso il sistema creditizio dei singoli clienti e dei loro co-obbligati segnalati dall'intermediario stesso.

2. Non viene indicato il nominativo dell'intermediario partecipante che ha segnalato un determinato soggetto; è invece comunicato il numero degli intermediari che hanno segnalato il soggetto, l'importo aggregato e la tipologia di rischio.

3. Il flusso di ritorno è trasmesso agli intermediari entro un intervallo prefissato rispetto al limite di comunicazione della rilevazione periodica.

4. Ove il soggetto segnalato sia una cointestazione il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento garanzie ricevute, o quale cedente (censito collegato) nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

5. La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari. L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico, con le seguenti eccezioni:

- non viene restituita la qualifica di inadempienza probabile attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione stato del rapporto;
- non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione qualità del credito;
- non viene comunicata l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, riportata nella variabile censito collegato della categoria di censimento crediti ceduti a terzi;
- per la variabile di classificazione localizzazione non viene fornita l'indicazione dello Stato dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete sammarinese da quella estera.

6. Per ciascun nominativo segnalato, il flusso di ritorno contiene ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia. Con riferimento ai censiti segnalati, viene infine evidenziato l'eventuale trascinamento dei dati.

7. Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata, per ciascun soggetto segnalato, la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

8. Il flusso di ritorno personalizzato della CR BCSM comprende in un unico flusso i dati degli intermediari nazionali e i dati trasmessi dalle CR Estere con le quali è previsto lo scambio dati CR, con la valorizzazione di uno specifico campo, su ogni singolo debitore, che identifica la provenienza del dato.

2.9. Flusso di ritorno statistico

1. La Banca Centrale invia con cadenza trimestrale a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari.

2. Inoltre, la Banca Centrale trasmette a ciascun intermediario, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla propria clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa.

2.10. Informazioni a richiesta: condizioni di accesso

1. Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

2. Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

3. In particolare le richieste possono essere avanzate:

- su soggetti non affidati ma potenziali clienti se è in corso un processo istruttorio per la concessione di un finanziamento;
- su soggetti affidati ma non segnalabili in quanto l'affidamento è inferiore ai limiti di censimento oppure per altri motivi (es. rapporto di credito fra soggetto non residente e filiale estera dell'intermediario).

4. È altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, ecc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

5. Gli intermediari, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'accesso all'informazione, nell'inoltrare le richieste devono indicarne il motivo e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca Centrale si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

6. Le richieste che non risultino coerenti con i criteri sopra enunciati devono ritenersi in conflitto con il vincolo di riservatezza che assiste i dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

7. Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione).

2.10.1. Servizio di prima informazione

1. Gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio relative alle ultime ventiquattro rilevazioni.

2. Il servizio di prima informazione può essere di primo livello o di secondo livello e si differenzia in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

3. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo 9. “Gestione dei dati anagrafici”, relativo paragrafo.

2.11. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni

1. Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti, in relazione alle caratteristiche del flusso, ha luogo mediante la famiglia applicativa File Transfert della Rete Interbancaria Sammarinese (RIS) o mediante apposita funzione di upload file da interfaccia web del sistema informativo CR BCSM, resa disponibile sulla RIS.

2. Gli intermediari che abbiano difficoltà a utilizzare la RIS dovranno informare tempestivamente la CR in merito alla natura e alla durata dei relativi impedimenti.

3. I quesiti di carattere generale inerenti la normativa sulla CR ovvero le modalità tecniche di trasmissione dei dati potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica cr.quesiti@bcsm.sm. Ogni altra diversa tipologia di comunicazione con la Centrale dei rischi va effettuata mediante la corrispondenza ordinaria, da indirizzare al Dipartimento Vigilanza – Ufficio Centrale Rischi della Banca Centrale.

2.12. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

1. La Centrale dei rischi adotta tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure.

2. La riservatezza delle informazioni scambiate tra la CR e gli intermediari viene assicurata dagli standard di sicurezza della RIS.

3. Gli intermediari partecipanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

2.13. Termini di conservazione della documentazione

1. Gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni in materia di segreto bancario di cui all'art. 36 della LISF.

2. La Banca Centrale conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

2.14. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio

1. Le presenti disposizioni sono integrate dal [manuale tecnico](#) contenente istruzioni per lo scambio di informazioni disponibile nell'area riservata del sito internet della Banca Centrale.

2.15. Criteri di quantificazione e ripartizione degli oneri per la Centrale Rischi

1. Gli intermediari partecipanti alla CR sono tenuti a concorrere al rimborso degli oneri sostenuti dalla Banca Centrale per l'istituzione, la manutenzione annuale e la gestione del servizio di centralizzazione dei rischi, in conformità ai criteri e alle modalità di seguito elencate.

2. Durante la prima fase cd. “di impianto”, la contribuzione a tutti i costi sostenuti da BCSM per la CR (diretti ed indiretti), da parte degli intermediari partecipanti avviene tramite:

- una quota fissa a carico di ogni intermediario partecipante (ad esclusione del soggetto partecipante BCSM), che tiene conto delle diverse dimensioni e capacità patrimoniali delle varie tipologie di soggetto;
- una quota variabile, a carico di ogni intermediario partecipante (ad esclusione del soggetto partecipante BCSM), calcolata in base al numero di soggetti segnalati di pertinenza di ciascun partecipante, alla prima rilevazione mensile dei rischi con data di riferimento successiva alla data di conclusione del progetto.

3. La quota fissa una tantum a carico di ciascun soggetto partecipante, è riportata nella seguente tabella:

<i>Intermediario partecipante</i>	<i>Ammontare quota fissa</i>
Banche iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati e succursali residenti di imprese bancarie non residenti	€ 7.500,00
Società finanziarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati e succursali residenti di imprese finanziarie non residenti	€ 1.000,00
Fondi comuni di investimento	€ 1.000,00

4. Gli intermediari partecipanti, che pur non operativi, risultano alla data del 31 dicembre 2015 autorizzati e iscritti nel Registro dei Soggetti Autorizzati, e che alla stessa data non hanno avanzato formale istanza di liquidazione volontaria o rinuncia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, sono comunque tenuti a versare la quota fissa sopra indicata.

5. Le quote fisse e variabili a carico di ciascun intermediario partecipante che concorrono a formare la quota individuale complessiva di rimborso dei costi CR nella fase “di impianto”, saranno comunicate da Banca Centrale, unitamente alle modalità ed ai tempi di pagamento, entro 90 giorni dalla conclusione della summenzionata fase “di impianto”, oggetto anch'essa di apposita comunicazione da parte di Banca Centrale a ciascun intermediario partecipante.

6. A decorrere da quest'ultima comunicazione prende avvio la fase cd. “di manutenzione”, durante la quale ciascun intermediario partecipante, ad eccezione di BCSM e dei fondi di garanzia, è chiamato a contribuire a tutti i costi sostenuti da BCSM per la CR (diretti ed indiretti, da intendersi in ogni caso comprensivi di eventuali costi di sviluppo o altri costi pertinenti, anche di natura non ricorrente, successivi alla fase di impianto) tramite il versamento annuale della sola quota variabile, calcolata in funzione del numero medio di soggetti segnalati di pertinenza di ciascun intermediario partecipante. Il numero medio è calcolato in funzione delle date di riferimento delle segnalazioni di pertinenza dello stesso anno solare.

7. La quota di contribuzione a carico di ciascun soggetto partecipante, sarà comunicata da Banca Centrale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alle modalità ed ai tempi di pagamento.

3. PRINCIPI GENERALI SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

3.1. Natura dei rischi censiti

1. La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

2. In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito¹.

3. Le esposizioni inerenti i derivati finanziari negoziati OTC non sono oggetto di segnalazione.

4. L'obbligo di segnalare alla Banca Centrale le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le succursali estere di intermediari sammarinesi, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente.

5. In occasione di ogni rilevazione deve essere segnalata la situazione del singolo soggetto quale risulta all'ultimo giorno del mese di riferimento, la CR infatti non censisce informazioni di gruppo.

3.2. Intermediario segnalante

1. L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

2. In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

3.3. Intestazione delle posizioni di rischio

1. L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

2. Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;

¹ I crediti prescritti non sono oggetto di rilevazione; la loro segnalazione non è più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata. La semplice diffida stragiudiziale del debitore volta ad eccipere la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatarî di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;
 - le società di persone (cfr. paragrafo 2.6);
 - i fondi comuni d'investimento;
 - i trust.
3. Ai fini segnaletici vanno considerati i seguenti casi particolari:
- fidi concessi a un nominativo con possibilità di utilizzo da parte di un terzo; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;
 - fidi concessi a un nominativo per ordine o incarico di un terzo. In caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione del fido va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute. Se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, questi deve segnalare il fido a nome dell'ordinante;
 - fidi concessi a una persona che è deceduta; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto che subentra o della cointestazione costituita da coloro che subentrano nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto. Qualora erede sia un minore, la posizione di rischio deve essere intestata a nome dello stesso e non a nome del suo eventuale rappresentante legale;
 - fidi concessi ad un'impresa familiare; i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa;
 - finanziamenti erogati alle cooperative di abitazione ai sensi della Legge n. 110 del 1994, in essere prima della Legge n. 44 del 2015, vanno:
 - valutati a livello di singolo rapporto;
 - segnalati a nome della cooperativa di abitazione, individuando quale garante il socio cui fa riferimento lo specifico finanziamento nel caso di rapporti classificati come non deteriorati;
 - segnalati intestando la posizione di rischio a nome del socio utilizzatore finale del finanziamento nel caso di rapporti classificati come deteriorati.
4. Devono confluire in un'unica segnalazione i fidi concessi:
- a una o più ditte individuali facenti capo al medesimo titolare e al titolare come persona fisica;
 - al debitore originario e a organi di procedure concorsuali;
 - a persone giuridiche con sede legale a San Marino e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a banche sammarinesi e loro succursali estere;
 - a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.
5. Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie a San Marino.

3.4. Modalità di rappresentazione dei rischi

1. Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in quattro sezioni:

1. Crediti per cassa;
2. Crediti di firma;
3. Garanzie ricevute (reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati);
4. Sezione informativa.

2. Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti **categorie di censimento**.

3. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

1. Rischi autoliquidanti;
2. Rischi a scadenza;
3. Rischi a revoca;
4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;
5. Sofferenze.

4. I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con:

1. Operazioni di natura commerciale;
2. Operazioni di natura finanziaria.

5. La sezione informativa risulta articolata in quattro categorie di censimento:

1. Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti;
2. Rischi autoliquidanti – crediti scaduti;
3. Sofferenze – crediti passati a perdita;
4. Crediti ceduti a terzi.

6. Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le **variabili di classificazione** - atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere:

1. Localizzazione;
2. Durata originaria;
3. Durata residua;
4. Divisa;
5. Import/export;
6. Tipo attività;
7. Censito collegato;
8. Stato del rapporto;
9. Tipo garanzia;
10. Fenomeno correlato;
11. Qualità del credito.

7. Nelle **classi di dati** vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento.

8. Il modello di rilevazione prevede sette classi di dati che spiegano la misura rilevata:

1. Accordato;
2. Accordato operativo;
3. Utilizzato;
4. Saldo medio;
5. Valore garanzia;
6. Importo garantito;
7. Altri importi.

9. Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

3.5. Limiti di censimento

1. Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 10.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 10.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza²;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 10.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo³;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 10.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo⁴.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari - con riferimento al medesimo cliente - devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le succursali sammarinesi ed estere.

3.6. Fidi plurimi

1. È definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

2. Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

3. Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o

² Le sofferenze devono essere segnalate qualora le relative posizioni siano di importo, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

³ Il valore delle perdite dev'essere pari o superiore a 250 euro.

⁴ I crediti ceduti a terzi devono essere segnalati qualora le relative posizioni siano di importo, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

4. Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

3.7. Fidi promiscui

1. Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse.

2. Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

3. Se il fido è utilizzato parzialmente, ovvero non presenta alcun utilizzo, il margine disponibile deve emergere nella categoria di censimento che presenta il maggior grado di rischiosità. Anche nei casi in cui il fido viene utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, lo sconfinamento deve risultare nella categoria più rischiosa.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'accordato alle diverse categorie di censimento si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

5. Parimenti, nei casi in cui la promiscuità interessi le variabili di classificazione, la segnalazione dell'accordato, ai fini dell'evidenziazione dell'eventuale margine disponibile o sconfinamento, va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di fido ovvero, in assenza di queste, della valutazione di rischiosità effettuata dall'intermediario.

6. Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito - anche nella eventualità che la garanzia assista crediti di firma - in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

4. CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

4.1. Crediti per cassa

1. I crediti per cassa sono rappresentati su livelli di intensità a rischio crescente.

4.1.1. Rischi autoliquidanti

1. Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa⁵.

2. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

3. In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring⁶;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito;
- prestiti contro cessione di stipendio;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

4. Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

4.1.2. Rischi a scadenza

1. La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

2. Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valore su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;

⁵ Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

⁶ Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.

- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive.

4.1.3. Rischi a revoca

1. Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

2. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

3. La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

4. Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

4.1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale

1. Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti in prededuzione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

4.1.5. Sofferenze

1. L'appostazione a sofferenza (cfr. definizione) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

2. Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati *utilizzato*.

3. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

4. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

5. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Tale informativa è inoltrata anche con riferimento alla prima segnalazione, trasmessa dall'intermediario partecipante alla CR, entro il termine di invio della segnalazione medesima.

6. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati⁷.

7. La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio o di concordato. Rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto;
- è intervenuta altra causa legale di estinzione del credito.

8. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

4.2. Crediti di firma

1. La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fidejussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

2. I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

3. Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo".

4. Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con preconstituizione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi - dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza - stipulati direttamente con altri enti.

⁷ Cfr. Capitolo 1, paragrafo 1.4.

5. Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

4.3. Garanzie ricevute

1. Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti.

2. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

3. Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate⁸;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute da eventuali "Fondi di garanzia" che assistono l'affidamento;
- le controgaranzie a prima richiesta.

4. Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie che non trovano la propria fonte nell'autonomia negoziale delle parti, come ad esempio le fidejussioni rilasciate ex lege dallo Stato;
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i mandati a vendere;
- i contratti di assicurazione del credito che, non costituendo una forma di garanzia dell'adempimento del debitore principale, non comportano l'assunzione di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore medesimo;
- le garanzie personali rilasciate a favore di una società di persone da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le predette garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.

⁸ Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.

5. Per quanto attiene alle cessioni del credito, qualora l'atto negoziale comporti il trasferimento della titolarità del credito sono escluse dalle garanzie in quanto costituiscono una forma di pagamento e come tali censite nella CR anche ai fini della segnalazione dei debitori ceduti, qualora ciò avvenga da parte di clientela diversa da intermediari. Diversamente, la loro idoneità a costituire una garanzia deve essere valutata sulla base del contenuto delle clausole contrattuali che regolano l'operazione.

6. La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

7. L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

8. In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* - indicando nello *stato del rapporto* "garanzia attivata con esito negativo" - fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

9. Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

10. Conformemente ai principi generali, le garanzie ricevute da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

4.4. Sezione Informativa

4.4.1. Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti

1. Nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

2. Le variabili di classificazione *tipo attività* e *stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente.

4.4.2. Rischi autoliquidanti – crediti scaduti

1. Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti - acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali

- scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

2. In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

3. Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti.

4.4.3. Sofferenze - crediti passati a perdita

1. Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli per i quali è intervenuta altra causa legale di estinzione del credito.

2. Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate.

3. La segnalazione di dette perdite ha luogo qualunque sia il loro importo, sempreché nel mese di rilevazione o in quello precedente l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia effettuato a nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza.

4. La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

5. Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*. L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*:

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

4.4.4. Crediti ceduti a terzi

1. Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti ad altri intermediari o ad altri soggetti.

2. In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese (trimestre, fino al 30 settembre 2016) in cui è avvenuta la cessione, ad eccezione della prima segnalazione riferita al 31 marzo 2016.

3. Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei

rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

5. VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE NELLE CATEGORIE DI CENSIMENTO

5.1. Nozione

1. Le variabili di classificazione sono qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

5.2. Localizzazione

1. La variabile di classificazione *localizzazione* indica la Repubblica di San Marino o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente.

2. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato.

3. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da diverse dipendenze situate nella Repubblica di San Marino o nello Stato estero.

4. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il codice ISO dello Stato ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

5. La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti*.

6. Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto⁹. Essa può assumere i valori: residente e non residente.

5.3. Durata originaria

1. La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

2. La sua valorizzazione è prevista per la categoria di censimento *rischi a scadenza*.

3. La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni*.

4. Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

5.4. Durata residua

1. La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la

⁹ Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione

data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

2. La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti* e *rischi a scadenza*.

3. Essa può assumere i valori *fino ad un anno* e *oltre un anno*. I valori *fino ad un anno* e *oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

5.5. Divisa

1. La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale* e *altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi*.

2. Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*.

3. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

4. Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

5.6. Import-export

1. La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

2. La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*.

5.7. Tipo attività

1. La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni.

2. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*:
 - le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione");
 - gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring ("factoring");
 - gli anticipi s.b.f., su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi");
- nella categoria di censimento *rischi a scadenza*:
 - le operazioni di leasing finanziario;

- le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio;
- gli anticipi su crediti futuri;
- le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo;
- le aperture di credito in c/c;
- i prestiti subordinati;
- nella categoria crediti ceduti a terzi:
 - le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione;
 - le operazioni di cessione di crediti ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

5.8. Censito collegato

1. La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

2. La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- garanzie ricevute, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente;
- crediti ceduti a terzi, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cessionario.

3. In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.

5.9. Stato del rapporto

1. La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione dei crediti.

2. Nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca*, la variabile distingue le inadempienze probabili e i crediti scaduti e/o sconfinanti.

3. Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la qualifica di inadempienza probabile, in quanto relativa all'intera posizione del cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito;
- l'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate.

4. Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

5. Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

6. Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

7. Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

8. Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, ecc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

9. L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio. Ne consegue che dovranno essere adottati presidi interni volti ad assicurare il tempestivo aggiornamento dello stato del rapporto, mediante la formalizzazione dei flussi informativi tra le strutture che seguono, anche in outsourcing, i contenziosi per conto dell'intermediario segnalante e la struttura incaricata dell'alimentazione dei flussi ai fini CR.

10. La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto dall'Autorità adita e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso.

5.10. Tipo garanzia

1. La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un'utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile tipo garanzia deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento garanzie ricevute, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

2. Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali.

3. Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei crediti per cassa, i valori pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; pluralità di garanzie reali esterne se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; pluralità di garanzie reali e/o privilegi nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle garanzie ricevute, il valore pluralità di garanzie reali esterne e personali quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

5.11. Fenomeno correlato

1. La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, fornendo indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);
- nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*, distinguendo le perdite derivanti dalla cessione del credito.

5.12. Qualità del credito

1. La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le esposizioni deteriorate. La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

2. La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l'intermediario segnalante non sia assoggettato all'obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

6. CLASSI DI DATI

6.1. Accordato e accordato operativo

1. Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma.

2. L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

3. L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

4. Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

5. Se, per le caratteristiche dell'operazione l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

6. Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

7. Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

8. Il recesso dell'intermediario segnalante, o altro evento estintivo del contratto di finanziamento, comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'*accordato* e nell'*accordato operativo*. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

9. L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate.

10. Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'*accordato* della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;

- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

11. Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

6.2. Utilizzato

1. La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma.

2. L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

3. Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

4. Si precisa che:

- le competenze, per spese e interessi, maturate periodicamente sulle aperture di credito in conto corrente vanno segnalate con riferimento alla fine del periodo di competenza, anche se contabilizzate in data successiva;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

6.3. Saldo medio

1. L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

2. Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del *saldo medio* è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

6.4. Valore garanzia e importo garantito

1. La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

2. Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

3. Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie, se può escuterle tutte.

4. La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

5. Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

6. Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

7. Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

8. Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

6.5. Altri importi

1. Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:
 - per le categorie di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, il valore nominale dei crediti;
 - per la categoria di censimento crediti ceduti a terzi, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
 - per la categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

6.6. Divieto di compensazione

1. Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

2. Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

7. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI

7.1. Factoring

1. Per le operazioni di *factoring* vanno prodotte distinte segnalazioni a nome del cedente e del debitore ceduto.

2. Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti già sorti vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

3. Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta, a nome di quest'ultimo, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

4. Il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice CR del cedente.

5. In caso di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario deve continuare a segnalare gli anticipi corrisposti al soggetto cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* e i crediti scaduti nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, avvalorando coerentemente la variabile di classificazione *stato del rapporto* fintanto che il controvalore del credito oggetto di cessione non venga accreditato sul conto del cedente (in caso di cessioni pro soluto) oppure il credito non venga restituito al cedente (in caso di cessioni pro solvendo). Dalla rilevazione successiva i crediti scaduti non devono più essere segnalati nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, bensì, ove ne ricorrano i presupposti, nelle categorie di censimento *rischi a revoca* o *sofferenze* a nome del debitore ceduto, se la cessione è pro soluto, oppure a nome del soggetto cedente, se la cessione è pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del cedente; coerentemente va adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti*.

6. Nel caso di cessione di crediti futuri, gli anticipi vanno segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*. Nessuna segnalazione va prodotta a nome del debitore ceduto.

7. I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato e accordato operativo*. Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

7.2. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

1. Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* purché l'intermediario

segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

2. Nei medesimi casi e se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta a nome di quest'ultimo anche una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

3. Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti) le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*.

7.3. Sconto di portafoglio

1. Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

2. Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

3. Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta la segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

4. Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

5. In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in *sofferenza* a nome del debitore ceduto se il credito è stato scontato pro soluto e a nome del cedente se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

6. Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

7.4. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

1. Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito¹⁰. La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, indicando nella classe di dati utilizzato le somme erogate

¹⁰ I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati accordato e accordato operativo.

2. Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta la segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

3. Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia pro soluto, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

7.5. Operazioni di cessione di credito da intermediari

1. Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti¹¹ devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*. In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, il valore nominale del credito oggetto di cessione, indicando nella variabile di classificazione *censito collegato* il codice CR del cessionario.

2. Se la cessione è effettuata pro solvendo l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

3. Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti secondo la forma tecnica dell'operazione originaria. Tale criterio deve essere seguito anche nel caso in cui solo il cessionario sia un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi.

7.6. Operazioni di Leasing

1. Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

2. Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

3. In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento.

4. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (imposte, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

5. Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di

finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

6. In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito.

7. Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

7.7. Prefinanziamento di mutuo

1. Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*.

2. L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

7.8. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

1. Le operazioni della specie devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

7.9. Operazioni di accollo

1. In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

2. In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

3. Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

¹¹ Cfr. cessioni in blocco di cui all'articolo 52 della LISF.

7.10. Carte di credito

1. Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

2. Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

7.11. Pronti contro termine e riporti attivi

1. Le operazioni di *pronti contro termine* - nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti - devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

2. Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

7.12. Lettere di patronage

1. Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinante cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinata nei confronti di terzi (c.d. lettere di patronage forti). Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa.

2. Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma* e/o tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

3. Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*;
- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*.

7.13. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

1. La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

2. Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

8. PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

8.1. Premessa

1. Il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogni qualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza alcuna cadenza prestabilita.

2. Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno mensili e alle informazioni sullo *status* della clientela, tutte le modifiche riguardanti i nominativi di loro interesse via via che le stesse vengono registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

3. Essi sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e, in presenza di errori, a darne comunicazione, secondo le modalità previste. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati. Devono inoltre rispondere con la massima tempestività, dopo aver svolto le opportune verifiche, a tutte le richieste di conferma di dati proposte su una determinata posizione anagrafica e/o di rischio.

4. Gli intermediari, infatti, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere in sede di acquisizione degli stessi.

8.2. Modalità di scambio delle segnalazioni

1. Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel manuale tecnico "Procedura di scambio delle informazioni con la CR"¹².

2. Lo scambio delle informazioni avviene tramite applicativo web messo a disposizione dalla Banca Centrale ovvero tramite scambio flussi a mezzo RIS per le segnalazioni mensili e flusso di ritorno personalizzato.

3. Al fine di agevolare gli intermediari nell'elaborazione delle informazioni, l'applicativo web consente, in alcuni casi, di eseguire il download e l'upload delle informazioni in maniera massiva, utilizzando schemi definiti nel manuale tecnico. In particolare tale funzionalità è prevista per le seguenti operazioni:

- segnalazione anagrafica di persone fisiche, non fisiche e cointestazioni;
- segnalazione mensile dei rischi;
- rettifica importi;
- richiesta di prima informazione di persone fisiche, non fisiche e cointestazioni;
- flusso di ritorno personalizzato.

4. Nei casi in cui la Banca Centrale richieda la documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute, gli intermediari devono inviare la documentazione medesima in formato digitale tramite l'apposito applicativo web.

8.3. Controlli

1. Per garantire l'affidabilità dei dati, sono attivati una serie di strumenti e di programmi di controllo delle informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti.

2. Ogni informazione trasmessa dagli intermediari è sottoposta a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnaletici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

3. Le informazioni che risultano formalmente errate non vengono acquisite e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata.

8.4. Indagini

1. Con il termine *indagine* viene indicata una procedura con la quale gli intermediari segnalanti vengono interpellati al fine di conoscere il loro parere in ordine a una variazione della base dati anagrafica proposta da uno di essi ovvero in ordine a una presunta anomalia nelle informazioni anagrafiche o di importo in corso di acquisizione o già registrate.

2. La prima fattispecie ricorre quando si ritiene opportuno avviare in via cautelare un'indagine prima di acquisire in base dati una variazione anagrafica non documentata riguardante un soggetto segnalato da più intermediari (cosiddetta "indagine variazione anagrafica").

3. La seconda fattispecie ricorre quando si vuole conoscere il giudizio degli intermediari interessati in merito a una presunta doppia codifica (cosiddetta "indagine doppia codifica") ovvero si chiede loro di confermare le posizioni di rischio segnalate a nome di un censito. Quest'ultima tipologia di indagine può essere proposta anche da un intermediario che ritenga non corretta la posizione globale di rischio di un censito risultante dal flusso di ritorno ovvero dalla risposta ad una richiesta di informazione.

4. Gli intermediari sono interpellati con apposite comunicazioni tramite l'applicativo web, notificate anche tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dagli intermediari medesimi, alle quali devono rispondere entro tre giorni lavorativi dopo un'attenta verifica di tutte le informazioni in loro possesso.

¹² Gli intermediari possono scaricare la documentazione tecnica direttamente dal sito BCSM.

9. GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI

9.1. Premessa

1. La Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (codice censito) tutti i soggetti a cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca Centrale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. L'Anagrafe dei soggetti è alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti. Nel primo caso la fonte delle informazioni si definisce ufficiale in quanto i dati registrati nell'Anagrafe provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici; nel secondo caso la fonte è di tipo cooperativo cioè i dati sono comunicati da un insieme di segnalanti che concorrono al censimento dei soggetti e all'aggiornamento delle informazioni.

9.2. Tipologie di soggetti, fonti di censimento e di aggiornamento

1. I soggetti registrati in Anagrafe sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche, in tipologie predefinite.

2. Le tipologie di soggetti previste sono:

- persone fisiche residenti e non residenti (famiglie consumatrici e produttrici). Nel caso di ditte individuali cointestate, le stesse sono censite al pari delle cointestazioni (composta dai soli titolari persone fisiche);
- persone non fisiche residenti e non residenti (imprese finanziarie, imprese non finanziarie, associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, amministrazioni pubbliche, istituzioni estere);
- cointestazioni. Nel caso di società di persone, in anagrafe è censita la società di persone composta dal codice CR della società medesima e dai codici CR dei soci illimitatamente responsabili.

3. Ciascuna tipologia di soggetti ha una propria fonte di censimento e può avere una o più fonti di aggiornamento per i diversi attributi.

4. Per le persone fisiche e non fisiche, residenti nella Repubblica di San Marino, la fonte ufficiale di censimento è costituita dagli archivi della Pubblica Amministrazione (ad esempio, anagrafe dell'Ufficio di Stato Civile, anagrafe degli operatori economici, ecc.).

5. L'aggiornamento del settore di attività economica invece è a cura degli intermediari segnalanti; fanno eccezione le banche e le società finanziarie vigilate per le quali il settore di attività economica è tratto dalle evidenze della Banca Centrale. Dalle stesse viene pure acquisito il relativo codice soggetto autorizzato di iscrizione nel Registro dei Soggetti Autorizzati.

6. Con riferimento ai fondi comuni d'investimento sammarinesi e ai trust residenti, la Banca Centrale costituisce la fonte ufficiale di censimento e di aggiornamento di taluni attributi anagrafici. Tenuto conto della valenza certificativa delle informazioni contenute nelle fonti ufficiali, i segnalanti non possono modificare gli attributi provenienti dalle stesse; ove evidenziassero discordanze con le informazioni comunicate dai clienti faranno loro presente la circostanza affinché possano rivolgersi agli uffici competenti per le necessarie correzioni.

7. La registrazione in anagrafe di tali soggetti avviene in seguito alla richiesta di codice inoltrata dal segnalante; anche l'aggiornamento e la correzione dei dati anagrafici è a carico dei segnalanti con l'esclusione del codice di controparte estera di cui la Banca Centrale è l'unica fonte di aggiornamento, in quanto ente codificatore.

8. La fonte di censimento delle persone fisiche e non fisiche non residenti e delle cointestazioni (comprese le società di persone) è cooperativa, dando comunque prevalenza alle informazioni pervenute da CR estere di paesi presso i quali le medesime persone (fisiche e non) sono residenti.

9. La registrazione in anagrafe di tali soggetti avviene in seguito alla richiesta di codice inoltrata dall'intermediario segnalante; anche l'aggiornamento e la correzione dei dati anagrafici è a carico dei segnalanti.

9.3. Elementi anagrafici dei soggetti censiti

1. Per le persone fisiche sono registrati in anagrafe i seguenti elementi identificativi:

- Codice identificativo univoco dipendente dall'attributo "Stato residenza":
 - codice ISS (se residente San Marino);
 - codice fiscale (se residente Italia);
 - codice ISO dello Stato di residenza + TIN (se residente Estero, diverso da Italia);
- Stato residenza deve coincidere con il codice ISO dello Stato di residenza (es. SM, IT, ecc...);
- Cognome e Nome per esteso;
- Luogo di nascita codificato con:
 - CAB unico per San Marino (09800), se il soggetto è nato a San Marino;
 - CAB del comune italiano di nascita se il soggetto è nato in Italia;
 - Codice ISO dello Stato se il soggetto è nato all'estero;
- Data di nascita nella forma AAAAMMGG;
- Sesso (F o M);
- Luogo di residenza codificato con:
 - CAB unico per San Marino (09800), se il soggetto è residente a San Marino;
 - CAB del comune italiano se il soggetto è residente in Italia;
 - Codice ISO dello Stato se il soggetto è residente all'estero;
- Classificazione della clientela effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato G;
- Specie giuridica per evidenziare se si tratta di un consumatore o di una impresa individuale;
- Situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione (volontaria o coatta amministrativa);
- Eredità, per precisare, nel caso la posizione sia intestata ad un soggetto defunto, se l'eredità non è stata ancora accettata ovvero se è stata accettata con beneficio di inventario.

2. Nel caso di persone fisiche, non possono coesistere due soggetti distinti con l'attributo "Stato residenza" e l'attributo "Codice identificativo" identici.

3. Gli elementi identificativi per le persone non fisiche sono i seguenti:

- Codice identificativo univoco dipendente dallo "Stato residenza":

- codice COE (se residente San Marino);
- codice fiscale (se residente Italia);
- codice ISO dello Stato di Residenza + TIN (se residente Estero, diverso da Italia);
- Stato residenza deve coincidere con il codice ISO dello Stato di residenza (ad es. SM, IT, ecc...);
- Denominazione o ragione sociale risultanti dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche;
- Sigla eventuale del soggetto;
- Sede legale indica mediante un codice identificativo il luogo in cui è sita la sede legale del soggetto e dipende dall'attributo "Stato residenza":
 - CAB unico per San Marino (09800);
 - CAB del comune italiano in cui è ubicata la sede legale in Italia;
 - Codice ISO dello Stato in cui è ubicata la sede legale all'estero.
- Numero di iscrizione della persona non fisica. Nel caso di persona non fisica residente a San Marino è riportato il numero di iscrizione nel registro di appartenenza (ad esempio, registro delle società, registro delle fondazioni, registro delle associazioni, ecc.). Nel caso di imprese residenti in Italia è riportato il numero di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto presso il registro delle imprese dove il soggetto ha la propria sede legale. Nel caso di impresa estera, è riportato il numero di iscrizione nel pertinente registro delle imprese o registri equipollenti;
- Specie giuridica, cioè la forma societaria assunta dal soggetto o la sua natura giuridica;
- Classificazione della clientela effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato G;
- Situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria ovvero la cancellazione dal Registro delle Imprese o, nel caso di fondi d'investimento italiani, la cessazione del fondo;
- Sede legale casa madre estera indica il codice ISO del Paese estero in cui ha sede la casa madre della società estera;
- Codice soggetto autorizzato SM - IT indica il codice identificativo per gli intermediari vigilati a San Marino e in Italia, dipendente dall'attributo "Stato residenza":
 - Se residente a San Marino coincide con il codice di iscrizione nel Registro Soggetti Autorizzati;
 - Se residente in Italia coincide con il codice ABI;
 - Se residente all'estero, il campo avrà valore nullo.

4. Nel caso di persone non fisiche, non possono coesistere due soggetti distinti con l'attributo "Stato residenza" e gli attributi "Codice identificativo" identici.

9.3.1. Dati anagrafici di identificazione

1. Ai fini della corretta identificazione dei soggetti censiti, sono richiesti obbligatoriamente i seguenti attributi anagrafici, utilizzati per l'identificazione del soggetto in base alla tipologia:

- Persona fisica:
 1. Codice identificativo;
 2. Cognome;
 3. Nome;
 4. Luogo di nascita;

5. Data di nascita;
 6. Stato di residenza.
- Persona non fisica:
 1. Codice identificativo;
 2. Denominazione;
 3. Sede legale;
 4. Numero di registrazione;
 5. Stato di residenza.

9.4. Richiesta del codice censito

1. Gli intermediari partecipanti che hanno la necessità di conoscere il codice CR di un nominativo, devono eseguire la segnalazione anagrafica attraverso la trasmissione dei rispettivi dati anagrafici con la massima esattezza e completezza.

2. L'intermediario segnala a Banca Centrale i codici CR dei soggetti censiti componenti una cointestazione ovvero una società di persone, al fine di ottenere il codice identificativo univoco con il quale la cointestazione o la società di persone risulta censita nell'archivio anagrafico.

3. Nel caso di soggetti componenti non ancora segnalati da parte dell'intermediario, questi deve preventivamente provvedere alla segnalazione anagrafica per acquisire i codici CR mancanti.

4. Per ogni richiesta di codice censito, l'intermediario riceve l'esito di codifica con il quale viene informato sul risultato della ricerca effettuata in Anagrafe CR.

5. Nel caso in cui è possibile identificare un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, l'intermediario riceve i dati anagrafici e il codice del censito individuato. Tale codice dovrà essere utilizzato per identificare univocamente il soggetto nella CR.

6. Nell'ipotesi in cui sono stati rinvenuti soggetti censiti con elementi anagrafici simili a quelli del soggetto segnalato, ma per nessuno di essi la somiglianza è tale da consentire di stabilire che si tratti dello stesso soggetto, si restituiscono all'intermediario segnalante i dati anagrafici di uno o più sinonimi, tra i quali quest'ultimo può verificare la presenza o meno del soggetto segnalato.

7. Nel caso in cui, tra i sinonimi, l'intermediario rileva il proprio soggetto segnalato, attraverso la selezione, riceve anche il rispettivo codice CR e gli attributi anagrafici presenti nell'archivio anagrafico del sistema informatico CR.

8. Nel caso in cui, invece, tra i sinonimi, l'intermediario rileva un soggetto con lo stesso codice identificativo (per la persona fisica o per la persona non fisica) e con lo stesso attributo "Stato residenza", se decide di confermare la propria segnalazione anagrafica, il sistema informatico CR richiede la documentazione comprovante le informazioni e avvia un'indagine al fine di un'eventuale variazione anagrafica.

9. Qualora il nominativo non è stato individuato e non risultano sinonimi, se appartiene ad una tipologia censita da una fonte ufficiale, il sistema informatico CR BCSM a seconda

dell'attributo "Stato residenza" e della presenza o meno di uno scambio dati con la CR estera, potrà successivamente censire il nuovo soggetto oppure attivare la procedura di segnalazione anagrafica estera ovvero segnalare all'intermediario l'inesistenza del soggetto segnalato.

9.5. Variazioni ai dati anagrafici

1. La procedura di variazione degli elementi anagrafici di fonte cooperativa è attivata su iniziativa degli intermediari partecipanti, quando questi dispongano di informazioni che li inducano a ritenere non corretti o non più attuali uno o più attributi registrati in Anagrafe, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta. In entrambi i casi gli intermediari devono utilizzare la procedura di variazione anagrafica dell'applicativo web nel quale deve essere indicato il relativo codice CR, e le variazioni proposte.

2. Se l'intermediario rileva che la composizione di una cointestazione, segnalata in precedenza, risulta errata, è necessario procedere chiedendo a Banca Centrale l'annullamento e, nel caso siano stati segnalati importi in capo alla cointestazione errata, eseguire una rettifica.

3. Nel caso in cui venga eliminato un soggetto censito erroneamente, che faccia parte di una cointestazione, il sistema informatico CR BCSM procede a:

- censire una nuova cointestazione con i soggetti censiti corretti;
- eliminare la cointestazione sostituita;
- notificare mediante interfaccia utente ed email agli intermediari segnalanti la sostituzione della cointestazione, con visualizzazione dei dati anagrafici della nuova cointestazione e di quella precedente sostituita.

4. I dati che possono essere oggetto di variazione anagrafica, dipendono dalla fonte di censimento e di aggiornamento della tipologia di soggetti a cui appartiene il soggetto censito, nonché dei relativi attributi anagrafici (vedi Allegato C), in particolare:

- se l'attributo anagrafico appartiene ad una fonte di aggiornamento ufficiale, non è consentita la variazione;
- se l'attributo anagrafico appartiene ad una fonte di aggiornamento cooperativa è consentita la variazione. Nel caso in cui la richiesta riguarda attributi anagrafici identificativi, è consentita la variazione documentata;
- sia nel caso di soggetti di fonte ufficiale che cooperativa, è consentita la variazione anagrafica documentata relativa allo stato di residenza che comporta a sua volta la variazione degli attributi anagrafici "Stato residenza", "Codice", "Luogo di residenza" ovvero "Sede legale".

5. Inoltre, nel caso di variazioni di attributi anagrafici identificativi del soggetto, il sistema informatico CR procede alla elaborazione dei dati anagrafici al fine di verificare la presenza di eventuali doppie codifiche. Per la rilevazione di doppie codifiche il sistema informatico CR esegue il confronto tra i dati anagrafici oggetto di variazione del soggetto censito ed i dati anagrafici degli altri soggetti censiti. Se si ipotizza la presenza di una doppia codifica, il sistema informatico CR può avviare un'indagine per doppia codifica (cfr. paragrafo 9.8).

6. In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'intermediario abbia utilizzato per errore un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per il proprio cliente e trasmettere le rettifiche ai dati precedentemente segnalati.

7. Una volta aggiornati i dati anagrafici del soggetto censito, gli intermediari interessati, che hanno segnalato il soggetto, vengono informati dell'avvenuta variazione, sia che provenga da fonte ufficiale che da un altro intermediario segnalante; solo in quest'ultimo caso, qualora non condividano la modifica, devono comunicare il dato corretto.

9.6. Fusioni

1. Le fusioni fra soggetti censiti di tipo persona non fisica sono oggetto di rilevazione da parte:

- della CR, mediante fonte ufficiale, nel caso in cui tutti i soggetti censiti coinvolti sono residenti;
- degli intermediari partecipanti, mediante fonte cooperativa, nel caso di soggetti censiti non residenti.

2. In entrambi i casi, la segnalazione di una fusione prevede la trasmissione dei seguenti dati:

- codice CR soggetto attivo (incorporante);
- codice CR soggetto passivo (incorporato).

3. Nel caso di soggetti censiti residenti, una volta registrata la fusione, la CR notifica agli intermediari segnalanti la data di decorrenza della fusione, il codice censito CR con i dati anagrafici del soggetto attivo e il codice censito CR con i dati anagrafici del/i soggetto/i passivo/i.

4. La notifica di nuova fusione viene effettuata a tutti gli intermediari che hanno segnalato importi per i soggetti censiti coinvolti, siano essi incorporati o incorporanti, per una profondità temporale di 6 mesi.

5. All'atto della registrazione della fusione, la CR provvede a cancellare le eventuali segnalazioni di importo pervenute a nome dei soggetti incorporati per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione e a imputarle al soggetto che rimane in essere dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato.

9.7. Richiesta di prima informazione

1. Le richieste di prima informazione possono essere inoltrate alla CR solo nel caso in cui il soggetto sia stato preventivamente identificato e l'intermediario sia già a conoscenza del codice CR. Non possono essere inoltrate prime informazioni in assenza di codici CR. L'acquisizione del codice CR, risultando funzionale alla valutazione del merito creditizio del nominativo richiesto, deve essere seguita dalla richiesta di prima informazione sul medesimo codice censito.

2. Se la richiesta riguarda una cointestazione devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

3. Nella richiesta deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.

4. Nelle risposte alle richieste di primo livello figurano la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati.

5. Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto.

6. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatori.

7. Sia nel primo, sia nel secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia; viene inoltre evidenziato l'eventuale trascinarsi dei dati. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio del cliente nei confronti del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente.

8. Relativamente ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

9. La richiesta di prima informazione avviene inserendo i seguenti dati:

- causale richiesta prima informazione;
- numero di rilevazioni richieste (da 1 fino a 24);
- livello di dettaglio della risposta (primo o secondo livello);
- indicatore (si/no) se è richiesta la posizione di rischio globale verso il gruppo creditizio dell'intermediario richiedente (solo se l'intermediario risulta appartenente ad un gruppo creditizio);
- il codice CR del soggetto;
- eventuali riferimenti intermediario, campo descrittivo ad utilizzo dell'intermediario.

10. Se la richiesta di prima informazione comprende un soggetto residente in un paese estero con il quale è previsto lo scambio dati CR, la richiesta viene evasa nel momento in cui la CR ha acquisito le informazioni dalla CR Estera.

9.8. Accertamento di doppie codifiche

1. Si ha una doppia codifica quando al medesimo soggetto vengono attribuiti due distinti codici a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni attributi anagrafici da parte degli intermediari partecipanti.

2. Gli intermediari che rilevino l'esistenza di una doppia codifica nell'anagrafe, devono chiedere la rettifica degli attributi errati tramite la funzionalità di variazione anagrafica.

3. In taluni casi, la stessa Centrale dei rischi avvia indagini presso gli intermediari partecipanti al fine di accertare l'eventuale esistenza di una doppia codifica. Gli intermediari interpellati sono tenuti a confermare con la massima sollecitudine i dati precedentemente inviati ovvero ad eseguire la variazione anagrafica.

4. A seguito dell'eliminazione di una doppia codifica la CR provvede a cumulare su un solo codice censito gli importi di pertinenza del soggetto coinvolto, nonché, ove del caso, ad aggiornare i relativi dati anagrafici, dandone notizia a tutti gli intermediari interessati. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la sistemazione degli importi la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti.

5. Nel caso in cui il soggetto censito eliminato era parte di una cointestazione, la CR procede a censire una nuova cointestazione con i soggetti censiti corretti e a notificare agli intermediari segnalanti la sostituzione della precedente, tramite visualizzazione dei dati anagrafici della nuova cointestazione e di quella sostituita.

6. Eventuali obiezioni possono essere rappresentate utilizzando l'apposita funzionalità dell'applicativo web.

10. GESTIONE DEGLI IMPORTI

10.1. Segnalazione delle posizioni di rischio

1. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla CR tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Banca Centrale non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2. Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la CR dando comunicazione con l'apposita funzione dell'applicativo web.

3. La CR può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

4. Qualora a seguito dei controlli effettuati la CR rilevi nell'ambito della segnalazione mensile posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

5. Anche nel caso in cui l'intermediario segnalante rilevi autonomamente posizioni di rischio errate prima dell'inoltro del flusso di ritorno personalizzato da parte della CR, l'intermediario è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività. Mentre, nel caso in cui l'anomalia viene rilevata dopo l'inoltro del flusso di ritorno personalizzato da parte della CR, dovrà essere modificata la sola posizione di rischio errata con l'apposita procedura di rettifica importi.

10.2. Segnalazione dello status della clientela

1. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla CR i cambiamenti qualitativi intervenuti nella situazione debitoria della propria clientela nel momento in cui si verifica tale mutamento. Le informazioni devono essere fornite entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato accertato lo status di sofferenza oppure con massima tempestività nel caso di estinzione di sofferenza.

2. La CR acquisisce le informazioni e prontamente le trasmette agli altri intermediari interessati.

3. Nel caso in cui sia stata comunicata un'informazione errata, l'intermediario deve sollecitamente correggere l'informazione inviata.

10.3. Rettifiche degli importi

1. Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica. La CR acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime ventiquattro rilevazioni consolidate, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

2. La rettifica può essere richiesta su iniziativa della stessa CR a seguito di eventi che abbiano interessato gli archivi anagrafici.

3. Ciascuna rettifica può riguardare un solo soggetto censito di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

4. La CR può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

10.4. Indagini sugli importi

1. Le indagini sugli importi possono essere avviate dalla CR in relazione ai controlli sulle segnalazioni, in connessione con le richieste di accesso ai dati CR avanzate dai soggetti segnalati.

2. Gli intermediari interpellati provvedono, entro i tre giorni lavorativi, a confermare i dati a suo tempo trasmessi ovvero a procedere con la massima sollecitudine alle conseguenti rettifiche.

3. Ai fini della risposta va verificato che la posizione di rischio indagata sia da riferire effettivamente al nominativo segnalato e che gli importi indicati siano esatti sotto il profilo dell'ammontare, delle categorie di censimento e delle variabili di classificazione.

11. NORME FINALI E TRANSITORIE

11.1. Avvio dei flussi di ritorno

1. Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del paragrafo 1.3, i flussi di ritorno, ad eccezione di quelli di cui al capitolo 9, saranno resi disponibili a decorrere dal consolidamento della rilevazione di cui al paragrafo n. 2.4 riferita al 30.09.2017.

11.2. Servizio di prima informazione

1. Il servizio di cui al paragrafo 2.10.1 sarà disponibile a decorrere dal primo consolidamento delle posizioni di rischio successivo alla rilevazione di cui al precedente paragrafo 11.1.

11.3. Sofferenze

1. La prima segnalazione ai fini degli obblighi di informazione al cliente ed eventuali coobbligati di cui ai paragrafi 2.5, terzo capoverso e 4.1.5, sesto capoverso, è da intendersi coincidente con la rilevazione mensile di cui al precedente paragrafo 11.1, a prescindere da quando l'informazione sia stata comunicata dall'intermediario segnalante alla CR per la prima volta.

11.4. Gestione dati anagrafici e variazioni di status

1. Gli intermediari partecipanti dovranno mantenere costantemente aggiornate le informazioni anagrafiche dei clienti rilevanti ai fini CR, nonché quelle relative allo *status* qualitativo degli stessi, già a decorrere dalle informazioni utili alla prima segnalazione trimestrale riferita al 31.03.2016.

2. Come previsto dal paragrafo 2.5, le informazioni sullo *status* saranno comunicate, a decorrere dal consolidamento della rilevazione di cui al paragrafo n. 2.4 riferita al 30.09.2017, agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo *status* si riferisce.

11.5. Crediti ceduti a terzi o passati a perdita

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi nn.4.4.3 e 4.4.4 aventi ad oggetto la rilevazione in CR delle perdite via via accumulate, incluse quelle da cessione, si applicano unicamente per le perdite realizzate in data pari o successiva a quella di entrata in vigore della presente Circolare.

ALLEGATO A – FONTI NORMATIVE

Legge n. 165 del 17 novembre 2005 (LISF)

PARTE II - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ RISERVATE TITOLO I - STRUMENTI E AMBITI DELLA VIGILANZA CAPO II - VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 50

(Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi)

1. All'autorità di vigilanza è affidato il servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi.
2. L'autorità di vigilanza disciplina con proprio provvedimento l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma e stabilisce:
 - a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;
 - b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione;
 - c) le classificazioni dei rischi;
 - d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;
 - e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti autorizzati, al servizio di cui al primo comma;
 - f) le modalità di recupero dei costi del servizio dai soggetti autorizzati che ne sono fruitori.
3. L'autorità di vigilanza fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni, di cui al precedente secondo comma, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei soggetti collegati.
4. Le informazioni acquisite dal servizio di cui al primo comma hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.
5. I soggetti censiti hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.
6. L'autorità di vigilanza potrà scambiare le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri, nell'ambito di appositi protocolli d'intesa che prevedano condizioni di piena reciprocità, o di accordi di cooperazione tra omologhe autorità di cui al seguente articolo 103.
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, per la gestione delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'eventuale scambio con servizi di centralizzazione esteri ai sensi del precedente comma, non trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge.
8. Ai fini di verificare la correttezza delle informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo, l'autorità di vigilanza potrà accedere:
 - ai dati degli Uffici pubblici, ad esclusione di quelli riguardanti l'anagrafe sanitaria, e con facoltà di prendere visione e di estrarre copia, anche in via telematica;
 - alle informazioni anagrafiche disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione.

ALLEGATO B – MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI

CATEGORIE DI CENSIMENTO	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE												CLASSI DATI							
	Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Altri importi 37		
	1 CREDITI PER CASSA																			
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C				X			X			
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie concesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie concesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D						X	X			
4 SEZIONE INFORMATIVA																				
4.1 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1										X	
4.2 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	X							Z										X	
4.3 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X								B									X	
4.4 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X		A									X	

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	X	San Marino e Stati Esteri - codice ISO
DURATA ORIGINARIA	A	5 fino ad un anno 16 da oltre un anno a 5 anni 17 oltre 5 anni
DURATA RESIDUA	A1	5 fino ad un anno 18 oltre un anno
DIVISA	X	1 euro 2 altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 import 4 export 8 altre operazioni
CENSITO COLLEGATO	X	0 codice CR non rilevato

TIPO ATTIVITA'	G	66 cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo ("cessione") 12 anticipi per operazioni di factoring ("factoring") 69 anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali ("anticipi") 63 cessione del quinto dello stipendio 64 rischi autoliquidanti diversi da factoring e anticipi
	H	22 leasing 23 anticipi su crediti futuri 24 operazioni pronti c/termine e riporti 25 prestiti subordinati 28 aperture di credito in c/c 26 altri rischi a scadenza con garanzia pubblica su rischio di cambio 32 altri rischi a scadenza
	I	33 factoring pro soluto 34 factoring pro solvendo 46 cessioni di credito e sconto portafoglio pro soluto 47 cessioni di credito pro solvendo
	L	43 crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione

TIPO GARANZIA	C	102 pegno interno 112 ipoteca interna 103 pegno esterno 113 ipoteca esterna 13 privilegio 121 pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 pluralità di garanzie esterne 123 pluralità di garanzie reali e/o privilegi 125 assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 garanzia personale di prima istanza 21 garanzia personale di seconda istanza 126 garanzia reale esterna 124 pluralità di garanzie reali esterne e Personali
	E	108 garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 garanzia per cessione di crediti pro solvendo 120 altre garanzie

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>124 clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>125 clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>126 clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>128 clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>129 clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>130 altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>132 clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>133 clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>134 clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>136 clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>137 clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>138 altri crediti</p>
	P2	<p>901 rapporti contestati</p> <p>902 rapporti non contestati</p>

STATO DEL RAPPORTO	Q1	<p>176 garanzia attivata con esito negativo</p> <p>177 garanzia non attivata</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>178 garanzia attivata con esito negativo</p> <p>179 garanzia non attivata</p>
	R1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>180 crediti scaduti</p> <p>181 crediti non scaduti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>182 crediti scaduti</p> <p>183 crediti non scaduti</p>
	Z	<p>92 crediti pagati</p> <p>93 crediti impagati</p>
QUALITA' DEL CREDITO	M	<p>1 deteriorato</p> <p>2 non deteriorato</p> <p>7 non applicabile</p>
FENOMENO CORRELATO	A	<p>551000 sofferenze</p> <p>550000 crediti diversi dalle sofferenze</p>
	B	<p>555202 perdita da cessione</p> <p>555203 perdita non riveniente da cessione</p>

ALLEGATO C – TIPOLOGIA DI SOGGETTI

FONTI DI CENSIMENTO E CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento	Criteri di identificazione
Persone fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali
Persone fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali
Persone non fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	società per azioni società a responsabilità limitata società cooperative società di fatto società in nome collettivo associazioni istituzioni senza scopo di lucro, ecc.
Persone non fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni, ecc. con sede legale all'estero
Fondi comuni di investimento sammarinesi	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	Patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. p) della LISF
Fondi comuni di investimento esteri	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	Patrimoni autonomi rispetto alle società di gestione
Trust residenti	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	trust con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino, ovvero con sede del trustee nel Repubblica di San Marino
Trust non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	separazione patrimoniale e vincoli di destinazione
Cointestazioni	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	insieme di più soggetti coobbligati

FONTI DI AGGIORNAMENTO

Tipologia del soggetto	Fonte di aggiornamento	Attributi anagrafici
Persone fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	cognome, nome, codice ISS, luogo di nascita, data di nascita, sesso, specie giuridica, classificazione attività economica ¹³ , eredità
	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	situazione giuridica, settore di attività economica
Persone fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	cognome, nome, codice identificativo, luogo di nascita, data di nascita, sesso, specie giuridica, settore di attività economica, situazione giuridica, eredità
Persone non fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	denominazione, codice operatore economico, sede legale, numero di iscrizione, specie giuridica, situazione giuridica, classificazione attività economica ¹⁴
	Banca Centrale ¹⁵ <i>(fonte ufficiale)</i>	codice soggetto autorizzato, classificazione attività economica, situazione giuridica
	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	situazione giuridica ¹⁶ , settore di attività economica
Persone non fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	denominazione, codice, sede legale, numero iscrizione, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
Fondi comuni di investimento sammarinesi	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	denominazione, codice identificativo attribuito al fondo dalla Banca Centrale, codice soggetto autorizzato della Società di Gestione, specie giuridica, sede legale della SG, classificazione attività economica, situazione giuridica del fondo
Fondi comuni di investimento esteri	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	denominazione, codice, codice soggetto autorizzato della Società di Gestione, specie giuridica, sede legale della SG, classificazione attività economica, settore di attività economica, situazione giuridica del fondo

¹³ La codifica ATECO 2007 attribuita dai competenti uffici della PA è stata assegnata ufficialmente solamente ad una parte dei soggetti, le restanti codifiche sono attribuite tramite transcodifiche puntuali o per analogia.

¹⁴ Cfr. nota precedente.

¹⁵ Solo nel caso di soggetti autorizzati.

¹⁶ Solo nel caso di "persone non fisiche residenti" non iscritte nel Registro delle Società.

Trust residenti	Banca Centrale (fonte ufficiale)	denominazione, codice, specie giuridica, sede legale, situazione giuridica
	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	settore di attività economica, classificazione attività economica
Trust non residenti	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	denominazione, codice, specie giuridica, sede legale, classificazione attività economica, settore di attività economica, situazione giuridica
Cointestazioni	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	

ALLEGATO D – CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

Dati anagrafici

- codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;

Dati di importo

- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- status del soggetto richiesto;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatari¹⁷;
- codice CR e dati anagrafici delle società di persone di cui il soggetto è socio¹⁸;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)¹⁹;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²⁰;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti).²¹

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio e status delle società di persone di cui il soggetto è socio;
- posizione globale di rischio e status delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio e status dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio e status dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

¹⁷ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

¹⁸ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

¹⁹ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²⁰ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²¹ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

SOCIETÀ DI PERSONE

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

Dati anagrafici

- codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;

Dati di importo

- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- status del soggetto richiesto;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR e dati anagrafici dei singoli soci della società;
- codice CR delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori²²;
- codice CR e dati anagrafici delle altre società di persone di cui il soggetto è socio²³;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)²⁴;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²⁵;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)²⁶.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio e status dei singoli soci della società;
- posizione globale di rischio e status delle società di persone di cui la società è socia;
- posizione globale di rischio e status delle cointestazioni di cui la società fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- codice CR delle cointestazioni di cui i soci fanno parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori²⁷;
- posizione globale di rischio e status dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio e status dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

²² Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

²³ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

²⁴ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

²⁵ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

²⁶ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

²⁷ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

COINTESTAZIONI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

Dati anagrafici

- codice CR della cointestazione richiesta e codice CR e dati anagrafici dei singoli cointestatori;

Dati di importo

- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- status della cointestazione richiesta;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione richiesta;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione richiesta - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)²⁸;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²⁹;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza della cointestazione richiesta (cedenti)³⁰.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio e status dei singoli cointestatori;
- codice CR, posizione globale di rischio e status delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatori della cointestazione richiesta e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori³¹;
- codice CR e dati anagrafici delle società di cui siano soci i singoli cointestatori della cointestazione richiesta³²;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione richiesta;
- posizione globale di rischio e status dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio e status dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

²⁸ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

²⁹ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁰ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³¹ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

³² Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

ALLEGATO E – CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

PERSONE FISICHE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

Dati anagrafici

- codice CR e dati anagrafici del soggetto segnalato;

Dati di importo

- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)³³;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)³⁴;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)³⁵;
- codice CR e posizione globale di rischio delle società di persone di cui il soggetto segnalato sia socio³⁶;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui il soggetto segnalato fa parte; codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori³⁷.

³³ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁴ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁵ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁶ Solo se a loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

³⁷ Solo se a loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

SOCIETÀ DI PERSONE

Dati anagrafici

- codice CR e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- codice CR e dati anagrafici dei soci della società di persone;

Dati di importo

- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)³⁸;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)³⁹;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)⁴⁰;
- codice CR e posizione globale di rischio dei soci della società di persone⁴¹;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui la società segnalata fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori⁴²;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle altre società di persone di cui la società segnalata è socio⁴³;
- codice CR e dati anagrafici delle altre società di persone di cui i soci fanno parte⁴⁴;
- codice CR delle cointestazioni di cui i soci fanno parte; codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori⁴⁵;

³⁸ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁹ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

⁴⁰ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

⁴¹ Solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

⁴² Solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

⁴³ Solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

⁴⁴ Solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

⁴⁵ Solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

COINTESTAZIONI

Dati anagrafici

- codice CR e dati anagrafici dei cointestatari;

Dati di importo

- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;

Dati di sintesi

- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione segnalata - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;

Relazioni tra censiti

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali la cointestazione segnalata abbia rilasciato garanzie (garantiti)⁴⁶;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione segnalata nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)⁴⁷;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza della cointestazione segnalata (cedenti)⁴⁸;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei singoli cointestatari⁴⁹;
- codice CR e posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui i cointestatari fanno parte⁵⁰;
- codice CR e dati anagrafici delle società di persone di cui i cointestatari siano eventualmente soci⁵¹.

⁴⁶ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

⁴⁷ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

⁴⁸ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

⁴⁹ Solo se a nome della coobbligazione sono presenti segnalazioni di importo.

⁵⁰ Solo se a nome della coobbligazione sono presenti segnalazioni di importo.

⁵¹ Solo se a nome della coobbligazione sono presenti segnalazioni di importo.

ALLEGATO F – LETTERA DI ATTESTAZIONE

(DENOMINAZIONE DELL'INTERMEDIARIO)

Spett.le
Banca Centrale della Repubblica di
San Marino
Via del Voltone, 120
47890 SAN MARINO

(data)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questo intermediario segnalante trasmette a codesta Banca Centrale ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(intermediario segnalante)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Collegio Sindacale

Il Capo della Struttura Esecutiva

ALLEGATO G – CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

G1. CRITERI GENERALI

G1.1. Introduzione

La classificazione economica della clientela di cui al presente allegato è conforme alle definizioni e alle nomenclature utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali⁵².

Il SEC (o ESA - European System of Accounts), che rappresenta lo standard per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni internazionali, è costituito principalmente:

a) dai conti per settore istituzionale che descrivono, in maniera sistematica, i diversi stadi del processo economico (produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione del reddito, accumulazione finanziaria e non finanziaria). Comprendono anche i conti patrimoniali intesi a descrivere gli stock di attività, di passività e di patrimonio netto all'inizio e alla fine del periodo contabile. L'articolazione in settori consente il raggruppamento delle unità istituzionali (per il concetto di unità istituzionale si veda il paragrafo successivo) sulla base delle loro principali funzioni nonché dei loro comportamenti e obiettivi;

b) dal quadro delle interdipendenze tra gli operatori economici e dai conti per branca di attività economica che descrivono più dettagliatamente il processo di produzione e i flussi di beni e servizi.

L'adozione di una classificazione della clientela che riflette l'impostazione del SEC persegue un duplice obiettivo:

- assicurare la comparabilità internazionale dei dati, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi diversi;
- facilitare la loro implementazione da parte degli intermediari bancari e finanziari che in gran parte già utilizzano tali classificazioni nell'ambito dei rispettivi sistemi informativi aziendali. A tale scopo, la valorizzazione degli attributi anagrafici "Classificazione clientela: sottogruppo" e "Classificazione clientela: gruppo", previsti nel data set anagrafico della Centrale Rischi gestita dalla Banca Centrale di San Marino, per le persone fisiche e non fisiche residenti in Italia, continuerà ad essere effettuata utilizzando le classificazioni previste per i soggetti residenti a San Marino⁵³. Ciò in considerazione del maggior grado di dettaglio rispetto alle classificazioni altrimenti adottate per i sottosettori/sottogruppi relativi ai soggetti rientranti nel Settore "Resto del Mondo".

Ne consegue che alcune classificazioni comunque previste per i soggetti residenti, non risulteranno applicabili alle unità istituzionali residenti a San Marino in relazione alla diversa articolazione delle Amministrazioni pubbliche e alla differente regolamentazione delle attività riservate. In nessun caso, la previsione astratta di talune tipologie di intermediari finanziari ai fini classificatori legittima la loro operatività in San Marino, rilevando unicamente le normative di vigilanza settoriali tempo per tempo vigenti.

⁵² La struttura del SEC 2010 si accorda con le linee guida mondiali in tema di contabilità nazionale presentate nel Sistema dei conti nazionali 2008 (SCN 2008).

⁵³ Nel caso di soggetti residenti in Italia, ai fini delle classificazioni delle persone non fisiche si potrà fare riferimento all'eventuale inclusione delle stesse nell'ambito degli elenchi redatti dall'ISTAT, reperibili sul sito www.istat.it.

G1.2. Unità istituzionale

L'unità statistica alla base del sistema di classificazione descritto è l'unità istituzionale intesa quale centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta.

Un'unità dispone di autonomia di decisione se:

- a) ha il diritto di possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di scambiare la proprietà degli stessi mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
- b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività economica di cui ha diretta responsabilità;
- c) ha la capacità di assumere, a proprio nome, impegni e perfezionare contratti.

Alla luce dei predetti criteri sono considerate unità istituzionali:

- a) le società di capitale private e pubbliche;
- b) le società cooperative;
- c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
- d) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
- e) gli enti amministrativi pubblici;
- f) le quasi-società, intendendo con queste gli organismi senza personalità giuridica che dispongono di contabilità completa e, convenzionalmente, di autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si distingue da quello dei proprietari;
- g) le famiglie, considerate per convenzione unità istituzionali anche se non sono dotate di contabilità completa.

G1.3. Univocità della classificazione

La classificazione delle unità istituzionali - individuate in base ai criteri espressi nel precedente paragrafo - va effettuata in maniera univoca, ossia in base alla loro funzione o attività principale prescindendo dalle finalità dei vari rapporti intrattenuti con gli intermediari creditizi e dall'effettiva destinazione del credito.

Tale principio ammette le seguenti eccezioni:

- a) i soggetti che, secondo quanto previsto dalla normativa valutaria, possono essere considerati "residenti" o "non residenti" con riferimento all'attività produttrice di reddito, vanno classificati in funzione della finalità dei singoli rapporti intrattenuti con gli intermediari;
- b) i rapporti attinenti al servizio di tesoreria statale da intestare a una unità "Tesoreria dello Stato", distinta da Banca Centrale. Vanno attribuite a tale unità tutte le emissioni di titoli del debito pubblico nonché, in genere, i prelevamenti e i versamenti presso istituzioni creditizie dei fondi necessari al servizio di cassa dello Stato.

G1.4. Definizione di "quasi-società"

Come già anticipato nel paragrafo 1.2 le "quasi-società" identificano organismi senza personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa e il cui comportamento economico

e finanziario si differenzia da quello dei proprietari, nel senso che la relazione “de facto” tra l’unità produttiva e i proprietari è analoga a quella esistente tra una società di capitali e i suoi azionisti.

Sono ricomprese nell’ambito delle “quasi-società”:

- a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali (intendendo per tali gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e comunque tutti coloro che svolgono un’attività in proprio), sempre che abbiano un numero di addetti⁵⁴ superiore alle cinque unità ovvero - nel caso di ausiliari finanziari - impieghino almeno un addetto.

G1.5. Definizione di imprese pubbliche

Per imprese pubbliche si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinabili alla vendita⁵⁵ e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate⁵⁶ direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente appartenente alle Amministrazioni pubbliche.

G1.6. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente

Nel caso in cui due o più imprese abbiano stipulato fra loro un contratto consortile, per l’imputazione dei rapporti con gli intermediari posti in essere dal consorzio, ai fini dell’individuazione del settore istituzionale e della classificazione dell’attività economica di quest’ultimo, si deve far riferimento all’impresa, tra quelle aderenti al consorzio, che può considerarsi “prevalente” in quanto presenta il totale più elevato delle attività iscritte nell’ultimo bilancio approvato.

Gli eventuali consorzi fra istituzioni creditizie dovranno essere sempre classificati nel Sottogruppo “Associazioni bancarie” (cod. 329).

Quanto precede non trova applicazione nel caso di consorzi costituiti sotto forma di società. In questo caso, devono essere seguiti i normali criteri di classificazione della clientela, avendo cioè riguardo esclusivamente alle caratteristiche della nuova società, non rilevando quelle delle imprese che hanno disposto la costituzione del consorzio.

G1.7. Criteri per la classificazione delle cointestazioni

Qualora più soggetti risultino cointestatori di rapporti con gli intermediari, profilandosi una relazione di responsabilità solidale fra questi avente autonoma rilevanza, essi devono essere considerati alla stregua di un singolo cliente, da classificare con riferimento al soggetto che per importanza economica può essere considerato “prevalente” rispetto agli altri.

G1.8. Classificazione per settori istituzionali

Le unità istituzionali sono raggruppate in insiemi, detti settori istituzionali o semplicemente settori.

I settori sono suddivisi in sottosectori e sottogruppi secondo criteri propri a ciascun settore; questo permette una definizione più precisa del comportamento economico delle unità. Ciascuna unità istituzionale appartiene a un solo settore, sottosectore e sottogruppo.

⁵⁴ Per ‘addetto’ si intende il lavoratore dipendente a tempo pieno, presente nell’impresa alla fine dell’anno.

⁵⁵ I ricavi ottenuti dalla vendita dei beni e servizi prodotti devono coprire stabilmente almeno il 50 per cento dei costi di produzione.

⁵⁶ Per la definizione di controllo si rinvia a quanto disposto dall’art. 2 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

La classificazione è illustrata in dettaglio nel capitolo 2.

G1.9. Classificazione dell’attività economica

Per la classificazione dell’attività svolta dalle unità istituzionali⁵⁷ si rimanda alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’Ufficio Statistica⁵⁸.

Tale classificazione interessa soltanto la clientela residente classificata tra le società non finanziarie (settore 4) e le famiglie produttrici (sottosectore 61).

⁵⁷ Per le specifiche esigenze informative delle rilevazioni statistiche e di vigilanza, che necessitano di una classificazione univoca dei soggetti controparte delle istituzioni creditizie, si è preferito utilizzare come unità statistica di classificazione l’unità istituzionale in luogo dell’unità di attività economica (cioè l’unità che esercita una sola attività intendendosi con ciò anche le singole divisioni o reparti di una impresa o di una istituzione).

⁵⁸ La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell’Ufficio Statistica all’indirizzo <http://www.statistica.sm/on-line/home/classificazioni.html>.

G2. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

G2.1. Introduzione

La presente classificazione prevede la suddivisione della clientela nei sette settori di seguito indicati:

- a) Amministrazioni pubbliche;
- b) Società finanziarie;
- c) Società non finanziarie;
- d) Famiglie;
- e) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- f) Resto del mondo;
- g) Unità non classificabili e non classificate.

Ciascun settore si articola in sottosettori e sottogruppi.

Le unità istituzionali appartenenti ai settori “Amministrazioni pubbliche”, “Società finanziarie”, “Società non finanziarie”, “Famiglie”, “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” e “Unità non classificabili e non classificate” costituiscono la clientela residente. La clientela ordinaria residente è formata dalla stessa aggregazione escludendo dalle “Società finanziarie” i sottosettori “Autorità bancarie centrali” (cod. 030), “Altre istituzioni finanziarie monetarie”: banche (cod. 024), “Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento monetario” (cod. 021) e “Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari” (cod. 035).

G2.2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)

Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi e individuali (le risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) l'unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della pubblica amministrazione in quanto organi di governo, centrale o locale, o in quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
- b) in quanto produttore, l'unità deve svolgere in via principale attività di produzione di servizi non destinabili alla vendita. Sono escluse le imprese pubbliche comprese nel settore “Società non finanziarie”;
- c) se l'unità è un'istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da soggetti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche deve anche essere da questa prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto che non siano contributi ai prodotti;
- d) per gli enti che effettuano attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico deve intendersi la capacità dell'Amministrazione pubblica di fissare o approvare i livelli dei

contributi e delle prestazioni; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o regolamentari⁵⁹.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. 016)

Il sottosettore “Amministrazioni Centrali” comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle amministrazioni centrali.

Appartengono inoltre a questo sottosettore gli enti che, pur operando in un ambito territoriale limitato, possono essere considerati come facenti parte della sfera d'azione dello Stato, sia perché i compiti svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in questione dipendono strettamente da un ente dell'Amministrazione centrale, in virtù di un rapporto organico, di annessione alla previsione dell'ente ovvero di sottoposizione a forme di vigilanza.

Sottogruppo: Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)

Appartiene a questo Sottogruppo l'Eccellentissima Camera.

Sottogruppo: Tesoreria dello Stato (cod. 100)

Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare la Banca Centrale in tutti i casi in cui quest'ultima agisce in qualità di “gestore della Tesoreria statale”. In particolare, tale fattispecie ricorre, tra l'altro, nel deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato e nell'emissione di titoli del debito pubblico.

Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod. 165)

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi economici (ad esempio Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – A.A.S.S.), gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti a struttura associativa e le autorità amministrative indipendenti.

Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod.166)

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi assistenziali e culturali, le federazioni sportive, gli istituti musicali e le istituzioni concertistiche.

Sottogruppo: Enti di ricerca (cod. 167)

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti e istituzioni di ricerca, le stazioni sperimentali per l'industria e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI LOCALI (cod. 017)

⁵⁹ Nel caso di unità istituzionali residenti in Italia, rientrano tra le Amministrazioni pubbliche quelle incluse nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e reperibile all'indirizzo www.istat.it.

Il sottosettore “Amministrazioni locali” comprende gli enti pubblici la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale. Vi rientrano altresì le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio di tali amministrazioni.

Sottogruppo: Amministrazioni regionali (cod. 120)

Sottogruppo: Amministrazioni provinciali e città metropolitane (cod. 121)

Sottogruppo: Amministrazioni comunali e unioni di comuni (cod. 173)

Sono incluse in questo sottogruppo le giunte di Castello.

Sottogruppo: Enti produttori di servizi sanitari (cod. 174)

Sottogruppo: Altri enti produttori di servizi sanitari (cod. 175)

Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod. 176).

Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 177)

Sono inclusi in questo sottogruppo le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici, i consorzi interuniversitari di ricerca, gli enti per il diritto allo studio.

Sottogruppo: Altre amministrazioni locali (cod. 178)

Sottosettore: ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (cod. 019)

Il sottosettore “Enti di previdenza e assistenza sociale” comprende tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, e per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime di assistenza o a versare contributi;
- b) le Amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio a cui tale individuo è esposto.

Sottogruppo: Enti di previdenza e assistenza sociale (cod.191)

In questo sottogruppo va classificato l'Istituto di Sicurezza Sociale e il FONDISS.

G2.3. Settore: SOCIETA' FINANZIARIE (cod. 023)

Il settore comprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria, e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico

proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio.

Le unità istituzionali incluse in questo settore sono le seguenti:

- a) le società di capitali pubbliche o private;
- b) le società cooperative;
- c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
- d) le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica al servizio delle società finanziarie;
- e) le holding operative allorché la funzione principale di tutte o della maggior parte delle consociate consiste, come nel caso delle società finanziarie, nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie; tali holding operative sono classificate come ausiliari finanziari;
- f) le società di partecipazione il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate; il gruppo può essere costituito da società finanziarie o non finanziarie: ciò non influisce sulla classificazione della società di partecipazione come istituzione finanziaria captive;
- g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel prestare servizi finanziari;
- h) i fondi comuni d'investimento considerati per convenzione unità istituzionali distinte dalle società finanziarie che li gestiscono;
- i) le quasi-società finanziarie.

I soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, per convenzione, vanno sempre ricompresi tra le società finanziarie anche se non hanno i requisiti per essere considerati quasi-società. Per essi assume importanza preminente, rispetto ai principi generali, la circostanza che l'attività svolta è assoggettata, anche se con gradi di intensità diversi, a forme di regolamentazione e controllo.

Gli ausiliari finanziari (brokers, cambiavalute, promotori finanziari, ecc.), non organizzati in forma di società, vanno classificati tra le “Società finanziarie” se hanno almeno un addetto. In caso contrario tali unità vanno ricondotte nel sottosettore delle “Famiglie produttrici”. Quelli organizzati in forma societaria fanno sempre parte del settore “Società finanziarie”.

Sottosettore: AUTORITA' BANCARIE CENTRALI (cod. 030)

Sottogruppo: Banca Centrale della Repubblica di San Marino (cod.300)

Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: BANCHE (cod. 024)

Il sottosettore include le banche autorizzate a San Marino le succursali di banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica tenute ad iscriversi nel Registro dei Soggetti Autorizzati, di cui al Regolamento BCSM n. 2006-01.

Sottogruppo: Sistema bancario (cod.245)

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

**Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO (cod. 021)**

Il sottosettore è costituito dai fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto, il cui patrimonio è investito in attività a breve termine caratterizzate da un elevato grado di sostituibilità con i depositi bancari.

Sottogruppo: Fondi comuni di investimento monetario (cod. 247)

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

**Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: ALTRI
INTERMEDIARI (cod. 035)**

Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari monetari, diversi dalle banche e dai fondi monetari.

Sottogruppo: Istituti di moneta elettronica (cod.248)

Il sottogruppo comprende le imprese finanziarie autorizzate allo svolgimento dell'attività riservata di cui alla lettera J) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

**Sottosettore: FONDI DI INVESTIMENTO DIVERSI DAI FONDI COMUNI
MONETARI (cod. 037)**

Il sottosettore è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari.

**Sottogruppo: Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale
variabile (SICAV) (cod. 266)**

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui attività consiste nell'investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari.

Sottogruppo: Altri Organismi di investimento collettivo del risparmio (cod.267)

Il sottogruppo comprende tutte le unità istituzionali che non trovano collocazione nel precedente sottogruppo ma la cui funzione principale consiste nell'investimento collettivo del risparmio (ad esempio i fondi comuni immobiliari, che investono principalmente il risparmio raccolto nell'acquisto di beni immobili).

Sottosettore: ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI (cod. 038)

Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari (diversi dalle assicurazioni e dai fondi pensione) la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e da strumenti assimilabili (provenienti da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie) e dalle riserve

tecniche di assicurazione.

**Sottogruppo: Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione
(SV) (cod. 249)**

Il sottogruppo comprende le società la cui attività principale soddisfa entrambi i seguenti criteri:

- è rivolta ad effettuare, o effettua, una o più operazioni di cartolarizzazione e la sua struttura mira ad isolare gli obblighi di pagamento dell'impresa da quelli del cedente, o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; e
- emette, o è rivolta ad emettere, titoli di debito, altri strumenti di debito, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e/o strumenti finanziari derivati (di seguito «strumenti di finanziamento»), e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di strumenti di finanziamento che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

Sottogruppo: Fondazioni bancarie (cod. 250)

Il sottogruppo comprende gli enti conferenti di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1995 n. 130.

Sottogruppo: Merchant banks (cod. 257)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nello svolgimento di attività di:

- consulenza e assistenza nelle problematiche della finanza d'impresa, con particolare riguardo alla copertura della spesa per investimenti e di sviluppo dell'attività aziendale, anche attraverso integrazioni con altre unità produttive;
- organizzazione delle operazioni per il reperimento di fondi a titolo sia di capitale di rischio sia di capitale di credito, in favore di imprese;
- assunzione, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e garanzia, di obbligazioni e azioni (e titoli simili) di imprese; il possesso di tali titoli dovrà avere carattere temporaneo in quanto finalizzato all'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

Sottogruppo: Società di leasing (cod. 258)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui attività principale consiste nel porre in essere operazioni di "leasing finanziario". Si ha leasing finanziario quando la locazione di un bene viene realizzata indirettamente, cioè con l'intervento di una società che si assume i rischi connessi con il credito concesso all'azienda locataria.

Sottogruppo: Società di factoring (cod.259)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui attività principale è quella di acquisire i crediti di altre imprese, rivenienti da forniture di beni o prestazioni di servizi, di assumersi l'impegno della riscossione ed, eventualmente, di anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti stessi.

Sottogruppo: Società di credito al consumo (cod.263)

Il sottogruppo comprende gli intermediari finanziari la cui attività principale consiste, nel concedere credito, sotto forma di dilazioni di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, a favore di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatori).

Sottogruppo: Imprese di investimento (cod.264)

Il sottogruppo comprende le imprese, diverse dalle banche e dalle società finanziarie, autorizzate a svolgere servizi di investimento di cui alla Legge 165/2005.

Sottogruppo: Società fiduciarie di gestione (cod.265)

Sottogruppo: Altre finanziarie (cod. 268)

Il sottogruppo comprende tutti gli intermediari finanziari che non trovano precisa collocazione in uno degli anzidetti sottogruppi.

Sottosettore: AUSILIARI FINANZIARI (cod.039)

Il sottosettore comprende le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ossia attività strettamente connesse all'intermediazione finanziaria ma non costituenti esse stesse intermediazione finanziaria.

Sottogruppo: Società di gestione di fondi (cod. 270)

Il sottogruppo comprende le società di gestione di fondi (fondi comuni aperti e chiusi, fondi pensione, fondi immobiliari, ecc.), con personalità giuridica, la cui attività consiste nell'istituzione e gestione dei fondi.

Sottogruppo: Società fiduciarie di amministrazione (cod.273)

Il sottogruppo comprende le società fiduciarie di amministrazione autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera C) dell'Allegato 1 della legge n.165/2005.

Sottogruppo: Enti preposti al funzionamento dei mercati (cod.275)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, anche non costituite in forma societaria ma con autonomia decisionale e contabilità completa, che svolgono attività finalizzata principalmente al regolare ed efficiente funzionamento dei mercati finanziari; tali attività possono riguardare la gestione operativa, la liquidazione o la compensazione dei valori scambiati, nonché la custodia degli stessi.

Sottogruppo: Associazioni bancarie (cod. 329)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, di natura prevalentemente non sindacale, costituite fra banche per lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo, contabile, ecc.

Sottogruppo: Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative (cod. 278)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, di natura prevalentemente non sindacale, costituite fra imprese finanziarie e di assicurazione, per lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo, contabile, ecc.

Sottogruppo: Autorità centrali di controllo (cod.279)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali (esclusa la Banca Centrale) la cui funzione principale consiste nel controllo degli intermediari finanziari e dei mercati finanziari.

Sottogruppo: Intermediari assicurativi e riassicurativi (cod. 280)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali sottoposte al controllo della Banca Centrale ed iscritte nell'apposito registro, che svolgono attività di intermediazione assicurativa e tenuto, ai sensi della Legge 165/2005, dalla Banca Centrale.

Qualora le suddette unità non avessero almeno un addetto devono essere classificate tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: Promotori finanziari (cod. 283)

Il sottogruppo comprende le persone fisiche che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari, iscritte nell'apposito registro tenuto, ai sensi della Legge 165/2005, dalla Banca Centrale. Essi sono iscritti in Albi tenuti da un'Autorità pubblica preposta al loro controllo.

Qualora i suddetti soggetti non avessero almeno un addetto devono essere classificati tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: Altri ausiliari finanziari (cod.284)

Il sottogruppo comprende gli altri ausiliari finanziari che non trovano precisa collocazione in uno degli anzidetti sottogruppi. Qualora tali soggetti non fossero organizzati in forma societaria e non avessero almeno un addetto devono essere classificati tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: Holding operative finanziarie (cod.285)

Il sottogruppo comprende le holding operative che controllano e dirigono società che operano principalmente nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie.

Sottosettore: PRESTATORI DI FONDI E ISTITUZIONI FINANZIARIE CAPTIVE (cod. 053)

Il sottosettore comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

Sottogruppo: Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari (cod.287)

Il sottogruppo comprende le società di partecipazione (holding) il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate che operano principalmente nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie.

Sottogruppo: Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari (cod.288)

Il sottogruppo comprende le società di partecipazione (holding) il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari.

Sottogruppo: Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione (cod.289)

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

Sottosettore: IMPRESE DI ASSICURAZIONE (cod. 054)

Il sottosettore comprende le imprese finanziarie che svolgono l'attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 alla Legge 165/2005.

Sottogruppo: Imprese di assicurazione (cod.294)

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

Sottosettore: FONDI PENSIONE (cod. 056)

Il sottosettore comprende le unità istituzionali che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.

Sottogruppo: Fondi pensione (cod.295)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che coprono collettivamente i rischi e i bisogni sociali di gruppi omogenei di persone assicurate.

Tali unità, rivolte esclusivamente alla previdenza integrativa, sono sottoposte a regolamentazione e controllo.

Sottogruppo: Altri fondi previdenziali (cod. 296)

Sono inclusi in questo sottogruppo tutti i fondi complementari di assistenza e previdenza del personale non ancora trasformati nei suddetti fondi pensione.

G2.4. Settore: SOCIETA' NON FINANZIARIE (cod. 004)

Il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La loro attività è distinta da quella dei proprietari.

Le unità istituzionali comprese in questo settore sono le seguenti:

- a) le società di capitali private e pubbliche;
- b) le società cooperative;
- c) i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi;
- d) le imprese pubbliche dotate di personalità giuridica;
- e) le istituzioni e le associazioni senza scopo di lucro al servizio delle società non finanziarie, dotate di personalità giuridica, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
- f) le holding operative che controllano e dirigono società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari;
- g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel fornire beni o servizi non finanziari;
- h) le quasi-società non finanziarie.

Sottosettore: IMPRESE PUBBLICHE (cod. 057)

Il sottosettore comprende i soggetti che producono beni e servizi non finanziari che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1.5.

Sottogruppo: Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali (cod.475)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate dalle Amministrazioni centrali.

Sottogruppo: Imprese controllate da Amministrazioni locali (cod.476)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate dalle Amministrazioni locali.

Sottogruppo: Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche (cod.477)

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate da soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali o locali.

Sottosettore: IMPRESE PRIVATE (cod. 058)

Il sottosettore comprende le società non finanziarie non controllate da Amministrazioni pubbliche. Sono inclusi anche i consorzi fra imprese produttrici per il coordinamento della produzione e degli scambi nonché quelle società a partecipazione pubblica per le quali non si riscontrano i requisiti richiesti per l'inclusione fra le società a partecipazione statale, regionale o locale.

Sottogruppo: Imprese produttive (cod. 430)

Il sottogruppo comprende le società di capitali, le società cooperative che producono beni e servizi non finanziari.

Sottogruppo: Holding operative private (cod.432)

Il sottogruppo comprende le holding operative private che controllano e dirigono un gruppo di società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari.

Sottosettore: ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE (cod. 045)

Il sottosettore comprende le associazioni, di carattere prevalentemente non sindacale, che hanno per oggetto lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo e contabile.

Sottogruppo: Associazioni fra imprese non finanziarie (cod.450)

Per la definizione di questo sottogruppo vale quanto detto in ordine all'omonimo sottosettore.

Sottosettore: QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ARTIGIANE (cod. 048)

Il sottosettore comprende i soggetti che presentano le caratteristiche di quasi-società e svolgono attività definita artigiana ai sensi della Legge n. 10/1990.

Sottogruppo: Unità o società con 20 o più addetti (cod. 480)

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti.

Sottogruppo: Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti (cod. 481)

Il sottogruppo comprende le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti.

Sottogruppo: Società con meno di 20 addetti (cod.482)

Sono comprese in questo sottogruppo le società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti inferiore a venti.

Sottosettore: QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ALTRE (cod. 049)

Il sottosettore comprende i soggetti che presentano le caratteristiche di quasi-società e svolgono attività diversa da quella artigiana.

Sottogruppo: Unità o società con 20 o più addetti (cod.490)

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti.

Sottogruppo: Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti (cod.491)

Il sottogruppo comprende le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti.
Sottogruppo: Società con meno di 20 addetti (cod. 492)

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti inferiore a venti.

G2.5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006)

Il settore comprende gli individui o i gruppi di individui nella loro funzione di *consumatori* o in quella di *produttori* di beni e servizi, purché, in questo secondo caso, il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società.

Le risorse principali di queste unità provengono da redditi da lavoro dipendente, da redditi da capitale, da trasferimenti effettuati da altri settori, da entrate derivanti dalla vendita della produzione o da entrate a loro imputate per i prodotti destinati all'autoconsumo.

Il settore Famiglie comprende:

- a) gli individui o i gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare;
- b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali, la cui funzione principale sia produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, con numero di addetti fino a cinque unità;
- c) gli ausiliari finanziari non organizzati in forma di società qualora non abbiano alcun addetto;
- d) gli organismi senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non dotati di personalità giuridica oppure dotati di personalità giuridica ma di limitata importanza economica; tale ultima caratteristica ricorre per gli enti che non impiegano alcun addetto. Le risorse principali degli organismi in discorso provengono dai contributi volontari delle famiglie in quanto consumatori e da redditi di capitale.

Sottosettore: FAMIGLIE PRODUTTRICI (cod. 061)

Fanno parte di questo Sottosettore le società semplici, le società di fatto e le imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi, con le limitazioni sopra riportate.

Sottogruppo: Artigiani (cod.614)

Il sottogruppo comprende i soggetti aventi le caratteristiche suddette che esercitano attività artigiana ai sensi della Legge n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Sottogruppo: Altre famiglie produttrici (cod. 615)

Rientrano in questo sottogruppo i soggetti con le caratteristiche definite nella descrizione del settore che svolgono un'attività diversa da quella artigiana. In questo sottogruppo sono inclusi gli ausiliari finanziari che non hanno alcun addetto dipendente.

Sottosettore: FAMIGLIE CONSUMATRICI (cod. 060)

Appartengono a questo sottosettore gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditeri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori (o anche piccoli imprenditori). Sono da ricomprendere in questo sottosettore anche le istituzioni sociali private di limitata importanza economica.

Sottogruppo: Famiglie consumatrici (cod. 600)

Per la definizione dei contenuti di questo sottogruppo valgono le considerazioni fatte in ordine al relativo sottosettore.

G2.6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 008)

Il settore comprende tutte le unità istituzionali senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, dotate di personalità giuridica o alle quali si riconosce rilevanza economica, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Le risorse principali delle unità appartenenti a questo settore, oltre a quelle derivanti da vendite occasionali, provengono da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.

Per convenzione rientrano nel settore le seguenti istituzioni anche se non ricorrono le condizioni sopra indicate:

- a) le istituzioni e gli enti ecclesiastici e religiosi;
- b) i partiti politici e le organizzazioni ausiliarie, come le organizzazioni giovanili associate a un partito politico;
- c) i sindacati e le associazioni con fine prevalentemente sindacale;
- d) le organizzazioni e gli ordini professionali.

Non rientrano in questo settore:

- a) le istituzioni sociali private di limitata importanza economica, cioè istituzioni di natura temporanea o che non impegnano alcun addetto, le cui operazioni sono assimilate a quelle delle famiglie;
- b) le istituzioni sociali private, dotate di personalità giuridica, che producono beni e servizi destinabili alla vendita, le cui operazioni sono assimilate a quelle delle società finanziarie e non finanziarie (es. le organizzazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria e le organizzazioni economiche);
- c) le istituzioni sociali controllate e prevalentemente finanziate dalle Amministrazioni pubbliche, le cui operazioni sono assimilate a quelle della Pubblica Amministrazione.

Sottosettore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 051)

Vale quanto esposto in ordine al relativo settore.

Sottogruppo: Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi (cod. 500)

Sono inclusi in questo sottogruppo gli istituti per il sostentamento del clero, le parrocchie, le chiese non parrocchiali, le diocesi, gli ordini religiosi, e gli istituti secolari e, in genere, gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto anche non cattolico che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, né hanno come prevalente finalità istituzionale quella di prestare l'assistenza ai poveri o di impartire gratuitamente l'istruzione, sia laica sia religiosa.

Sottogruppo: Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili (cod.501)

Rientrano in questo sottogruppo:

- a) gli organismi di beneficenza e di aiuto, inclusi quelli al servizio di unità non residenti (come ad esempio le organizzazioni non governative), che svolgono la loro attività a favore di persone in stato di bisogno diverse dai soci;
- b) gli organismi di assistenza a favore dell'infanzia, degli anziani, di madri nubili e dei loro figli e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti (es. asili nido, comunità per tossicodipendenti ed alcolizzati, istituti per handicappati fisici o mentali);
- c) gli organismi di istruzione, anche di natura religiosa, impartita a titolo gratuito o quasi gratuito, che svolgono la loro attività a favore di persone diverse dai soci;
- d) gli organismi che svolgono un'attività di produzione di servizi sanitari a titolo gratuito o quasi gratuito, prevalentemente al di fuori di rapporti di convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- e) gli organismi che si prefiggono la diffusione della cultura, la promozione di ricerche, l'organizzazione di convegni a carattere scientifico, l'attribuzione di premi letterari, la promozione di scambi culturali con l'estero;
- f) gli organismi che gestiscono biblioteche, sale di lettura, musei o che attendono alla conservazione di luoghi o monumenti storici;
- g) gli organismi che gestiscono orti botanici, riserve naturali o svolgono attività di tutela dell'ambiente;
- h) i partiti politici e le organizzazioni ausiliarie, come le organizzazioni giovanili, associate ad un partito politico;
- i) i sindacati e le associazioni con fine prevalentemente sindacale;
- j) le organizzazioni e gli ordini professionali;
- k) le associazioni di consumatori, i patronati, le organizzazioni e i movimenti che propugnano una causa o una questione di interesse collettivo, le organizzazioni volte a migliorare le condizioni di vita di particolari gruppi di persone, quali minoranze e gruppi etnici, senza finalità assistenziali;
- l) le associazioni sportive non professionistiche, i cui servizi sono riservati agli associati e la cui attività prevalente non sia costituita dalla gestione di impianti sportivi a fine di lucro;
- m) le istituzioni che svolgono attività ricreative a favore degli associati senza fine di lucro;
- n) le istituzioni miranti a promuovere le relazioni sociali, le associazioni giovanili.

G2.7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod. 007)

Il settore "Resto del Mondo" è costituito da un insieme di unità non caratterizzate da una funzione o da risorse principali; esso comprende le unità non residenti nella misura in cui effettuano operazioni, o comunque intrattengono relazioni economiche, con unità istituzionali residenti. I conti di questo settore sintetizzano le relazioni economiche che esistono tra l'economia del paese ed il resto del mondo.

Ai fini del presente allegato, come precisato al paragrafo 1.1, nel settore Resto del Mondo rientrano i soggetti non residenti a San Marino e in Italia.

Per la classificazione in sottosettori è stato seguito lo stesso criterio utilizzato per la suddivisione in settori del comparto degli operatori “Residenti”.

In particolare il contenuto dei sottosettori “Amministrazioni pubbliche”, “Società non finanziarie”, “Famiglie” e “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” coincide con quello degli omonimi settori del comparto “Residenti”. Il sottosettore “Istituzioni finanziarie monetarie” corrisponde, accorpandone i contenuti, al sottosettore “Autorità bancarie centrali” e ai tre sottosettori in cui si articolano le “Altre istituzioni finanziarie monetarie”. Il sottosettore “Altre società finanziarie” corrisponde ai sottosettori “Altri intermediari finanziari”, “Ausiliari finanziari”, “Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari”, “Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive”, “Imprese di assicurazione” e “Fondi pensione”. Il sottosettore “Organismi internazionali e altre istituzioni” ha una sua specificità, comprende gli Organismi internazionali e le Rappresentanze estere a San Marino.

L’articolazione in sottogruppi riflette, ove possibile, la classificazione in Sottosettori del comparto “Residenti”. Per la maggior parte dei sottogruppi viene operata la distinzione tra paesi dell’Unione Europea (UE) aderenti all’area dell’euro, paesi dell’Unione Europea non aderenti area dell’euro e paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Per i paesi dell’UE, la lista completa delle Istituzioni finanziarie monetarie e dei Fondi di investimento non monetari è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea, www.ecb.europa.eu, seguendo il percorso Home > Statistics > Monetary and financial statistics > Lists of financial institutions.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 082)

Il sottosettore si articola come segue:

- Sottogruppo: *Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 704)
- Sottogruppo: *Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod.705)
- Sottogruppo: *Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 706)
- Sottogruppo: *Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 707)
- Sottogruppo: *Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 708)
- Sottogruppo: *Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 709)
- Sottogruppo: *Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 713)
- Sottogruppo: *Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 714)
- Sottogruppo: *Amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE* (cod. 715)

Sottosettore: ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE (cod. 083)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

- Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 724)

È esclusa la Banca Centrale Europea.

Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 725)

E’ esclusa la Banca Centrale Europea.

- Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi non UE* (cod.726)
- Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.727)
- Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 728)
- Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi non UE* (cod. 729)
- Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 753)
- Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 754)
- Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi non UE* (cod. 755)
- Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.756)
- Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 763)
- Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE* (cod. 764)

Per i paesi dell’UE, la lista completa delle Istituzioni finanziarie monetarie è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea, www.ecb.europa.eu, seguendo il percorso Home > Statistics > Monetary and financial statistics > Lists of financial institutions.

Sottosettore: ALTRE SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 084)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

- Sottogruppo: *Società veicolo dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 717)
- Sottogruppo: *Società veicolo dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 718)
- Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 765)
- Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 766)
- Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi non UE* (cod. 767)
- Sottogruppo: *Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 776)
- Sottogruppo: *Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 778)
- Sottogruppo: *Imprese di assicurazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.779)
- Sottogruppo: *Fondi pensione dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.782)
- Sottogruppo: *Imprese di assicurazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod.790)
- Sottogruppo: *Fondi pensione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod.800)
- Sottogruppo: *Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 746)
- Sottogruppo: *Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod.747)
- Sottogruppo: *Altre società finanziarie di paesi non UE* (cod. 801)

Per i paesi dell’UE, la lista completa dei Fondi di investimento non monetari è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea, www.ecb.europa.eu, seguendo il percorso Home > Statistics > Monetary and financial statistics > Lists of financial institutions.

Sottosettore: SOCIETA’ NON FINANZIARIE (cod. 085)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

- Sottogruppo: *Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.757)

Sottogruppo: *Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod.758)
Sottogruppo: *Società non finanziarie di paesi non UE* (cod. 759)

Sottosettore: FAMIGLIE (cod. 086)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod.768)
Sottogruppo: *Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 769)
Sottogruppo: *Famiglie produttrici di paesi non UE* (cod. 772)
Sottogruppo: *Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 773)
Sottogruppo: *Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 774)
Sottogruppo: *Famiglie consumatrici di paesi non UE* (cod. 775)

Sottosettore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 087)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'area dell'euro* (cod. 783)
Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro* (cod. 784)
Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE.* (cod. 785)

Sottosettore: ORGANISMI INTERNAZIONALI E ALTRE ISTITUZIONI (cod. 088)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Banca Centrale Europea* (cod. 791)
Sottogruppo: *Istituzioni dell'Unione Europea* (cod.770)
Sottogruppo: *Altri Organismi* (cod.771)
Sottogruppo: *Rappresentanze estere* (cod. 794)

G2.8. Settore: UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE (cod. 099)

Sono inclusi in questo settore i titolari di strumenti al portatore e, temporaneamente, i soggetti per i quali l'intermediario non sia riuscito a individuare l'appropriata classificazione e abbia interpellato in merito la Banca Centrale.

Sottosettore: UNITA' NON CLASSIFICABILIE NON CLASSIFICATE (cod. 055)

Vale quanto detto per il relativo settore.

Sottogruppo: *Unità non classificabili* (cod. 551)

Sono incluse in questo sottogruppo le unità per le quali l'intermediario non disponga delle informazioni necessarie per la classificazione economica (es. detentori di strumenti al portatore dei

quali non si conosca l'identità).

Sottogruppo: *Unità non classificate* (cod. 552)

Sono inclusi in questo sottogruppo i soggetti per i quali l'intermediario non sia riuscito a individuare l'appropriata classificazione e abbia interpellato la Centrale Rischi di San Marino in proposito.

G3. SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI

		Numero	Codice
SETTORE	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		001
Sottosettore	Amministrazioni Centrali		016
Sottogruppo	Amministrazione statale e Organi costituzionali		102
Sottogruppo	Tesoreria dello Stato		100
Sottogruppo	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica		165
Sottogruppo	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		166
Sottogruppo	Enti di ricerca		167
Sottosettore	Amministrazioni Locali		017
Sottogruppo	Amministrazioni regionali		120
Sottogruppo	Amministrazioni provinciali e città metropolitane		121
Sottogruppo	Amministrazioni comunali e unioni di comuni		173
Sottogruppo	Enti produttori di servizi sanitari		174
Sottogruppo	Altri enti produttori di servizi sanitari		175
Sottogruppo	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica		176
Sottogruppo	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		177
Sottogruppo	Altre amministrazioni locali		178
Sottosettore	Enti di previdenza e assistenza sociale		019
Sottogruppo	Enti di previdenza e assistenza sociale		191
SETTORE	SOCIETA' FINANZIARIE		023
Sottosettore	Autorità bancarie centrali		030
Sottogruppo	Banca Centrale		300
Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche		024
Sottogruppo	Sistema bancario		245

Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento monetario		021
Sottogruppo	Fondi comuni di investimento monetario		247
Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari		035
Sottogruppo	Istituti di moneta elettronica		248
Sottosettore	Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari		037
Sottogruppo	Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)		266
Sottogruppo	Altri organismi di investimento collettivo del risparmio		267
Sottosettore	Altri intermediari finanziari		038
Sottogruppo	Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV)		249
Sottogruppo	Fondazioni bancarie		250
Sottogruppo	Merchant banks		257
Sottogruppo	Società di leasing		258
Sottogruppo	Società di factoring		259
Sottogruppo	Società di credito al consumo		263
Sottogruppo	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)		264
Sottogruppo	Società fiduciarie di gestione		265
Sottogruppo	Altre finanziarie		268
Sottosettore	Ausiliari finanziari		039
Sottogruppo	Società di gestione di fondi		270
Sottogruppo	Società fiduciarie di amministrazione		273
Sottogruppo	Enti preposti al funzionamento dei mercati		275
Sottogruppo	Associazioni bancarie		329
Sottogruppo	Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative		278
Sottogruppo	Autorità centrali di controllo		279
Sottogruppo	Intermediari assicurativi e riassicurativi		280
Sottogruppo	Promotori finanziari		283
Sottogruppo	Altri ausiliari finanziari		284
Sottogruppo	Holding operative finanziarie		285
Sottosettore	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive		053
Sottogruppo	Società di partecipazione (Holding) di gruppi finanziari		287
Sottogruppo	Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari		288
Sottogruppo	Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione		289

Sottosettore	Imprese di assicurazione	054
Sottogruppo	Imprese di assicurazione	294
Sottosettore	Fondi pensione	056
Sottogruppo	Fondi di pensione	295
Sottogruppo	Altri fondi previdenziali	296
SETTORE	SOCIETA' NON FINANZIARIE	004
Sottosettore	Imprese pubbliche	057
Sottogruppo	Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali	475
Sottogruppo	Imprese controllate da Amministrazioni locali	476
Sottogruppo	Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	477
Sottosettore	Imprese private	058
Sottogruppo	Imprese produttive	430
Sottogruppo	Holding operative private	432
Sottosettore	Associazioni fra imprese non finanziarie	045
Sottogruppo	Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Sottosettore	Quasi società non finanziarie artigiane	048
Sottogruppo	Unità o società con 20 o più addetti	480
Sottogruppo	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	481
Sottogruppo	Società con meno di 20 addetti	482
Sottosettore	Quasi società non finanziarie altre	049
Sottogruppo	Unità o società con 20 o più addetti	490
Sottogruppo	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	491
Sottogruppo	Società con meno di 20 addetti	492
SETTORE	FAMIGLIE	006
Sottosettore	Famiglie produttrici	061
Sottogruppo	Artigiani	614
Sottogruppo	Altre famiglie produttrici	615
Sottosettore	Famiglie consumatrici	060
Sottogruppo	Famiglie consumatrici	600
SETTORE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE	008

Sottosettore	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	051
Sottogruppo	Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi	500
Sottogruppo	Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili	501
SETTORE	RESTO DEL MONDO	007
Sottosettore	Amministrazioni Pubbliche	082
Sottogruppo	Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	704
Sottogruppo	Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	705
Sottogruppo	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'area dell'euro	706
Sottogruppo	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	707
Sottogruppo	Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	708
Sottogruppo	Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	709
Sottogruppo	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'area dell'euro	713
Sottogruppo	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	714
Sottogruppo	Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE	715
Sottosettore	Istituzioni finanziarie monetarie	083
Sottogruppo	Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	724
Sottogruppo	Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	725
Sottogruppo	Autorità bancarie centrali dei paesi non UE	726
Sottogruppo	Sistema bancario dei paesi UE membri dell'area dell'euro	727
Sottogruppo	Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	728
Sottogruppo	Sistema bancario dei paesi non UE	729
Sottogruppo	Fondi comuni monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	753
Sottogruppo	Fondi comuni monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	754
Sottogruppo	Fondi comuni monetari dei paesi non UE	755
Sottogruppo	Altri Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	756
Sottogruppo	Altri Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	763
Sottogruppo	Altri Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE	764
Sottosettore	Altre società finanziarie	084
Sottogruppo	Società veicolo dei paesi UE membri dell'area dell'euro	717

Sottogruppo	Società veicolo dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	718
Sottogruppo	Fondi comuni non monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	765
Sottogruppo	Fondi comuni non monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	766
Sottogruppo	Fondi comuni non monetari dei paesi non UE	767
Sottogruppo	Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	776
Sottogruppo	Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	778
Sottogruppo	Imprese di assicurazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	779
Sottogruppo	Fondi pensione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	782
Sottogruppo	Imprese di assicurazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	790
Sottogruppo	Fondi pensione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	800
Sottogruppo	Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	746
Sottogruppo	Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	747
Sottogruppo	Altre società finanziarie di paesi non UE	801
Sottosettore	Società non finanziarie	085
Sottogruppo	Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	757
Sottogruppo	Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	758
Sottogruppo	Società non finanziarie di paesi non UE	759
Sottosettore	Famiglie	086
Sottogruppo	Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	768
Sottogruppo	Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	769
Sottogruppo	Famiglie produttrici di paesi non UE	772
Sottogruppo	famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	773
Sottogruppo	Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	774
Sottogruppo	Famiglie consumatrici di paesi non UE	775
Sottosettore	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	087
Sottogruppo	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	783
Sottogruppo	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	784
Sottogruppo	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE	785
Sottosettore	Organismi internazionali e altre istituzioni	088
Sottogruppo	Banca Centrale Europea	791

Sottogruppo	Istituzioni dell'UE	770
Sottogruppo	Altri organismi	771
Sottogruppo	Rappresentanze estere	794
SETTORE	UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE	099
Sottosettore	Unità non classificabili e non classificate	055
Sottogruppo	Unità non classificabili	551
Sottogruppo	Unità non classificate	552